Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 115° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Mercoledì, 23 gennaio 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 21 DEL 23 GENNAIO 1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1973, n. **936.**

Approvazione della tariffa che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai dottori commercialisti.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 21 DEL 23 GENNAIO 1974

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Grondona, z. c. 1ª, e Odalengo Grande della provincia di Alessandria.

(11127)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1973, n. **932.**

Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il servizio ispettivo e direttivo nelle scuole elementari con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia, sono istituiti:

a) una circoscrizione scolastica nella provincia di Trieste e una circoscrizione scolastica nella provincia di Gorizia;

b) cinque circoli didattici nella provincia di Trieste e due circoli didattici nella provincia di Gorizia.

I posti del ruolo organico degli ispettori scolastici e dei direttori didattici risultanti dalle leggi 23 dicembre 1967, n. 1342, e 9 agosto 1967, n. 805, sono rispettivamente elevati a 387 e a 4.378 unità, a decorrere dal 1° ottobre 1974.

Art. 2.

I posti di ispettore scolastico, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, sono conferiti mediante concorso per titoli, riservato a candidati di lingua materna slovena, bandito dal Ministero della pubblica istruzione con la osservanza delle norme vigenti in materia per i concorsi per titoli a posti di ispettore scolastico.

I posti di direttore didattico, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli, riservato a candidati di lingua materna slovena, bandito dal Ministero della pubblica istruzione con la osservanza delle norme vigenti in materia per i concorsi per esami e titoli a posti di direttore di-

dattico. Il tema di cultura generale è svolto in lingua slovena, quello di legislazione scolastica in lingua italiana.

Nella prima applicazione della presente legge ed entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, sarà indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di direttore didattico, riservato a candidati di lingua slovena che abbiano avuto per non meno di due anni l'incarico della direzione didattica e che da almeno otto anni siano insegnanti elementari di ruolo.

Entro due anni sarà indetto un concorso per titoli, da espletarsi entro i successivi sei mesi, a posti di ispettore scolastico, riservato ai direttori didattici di lingua materna slovena ivi compresi i vincitori del concorso direttivo riservato di cui al precedente comma, prescindendo dal requisito dell'anzianità minima di servizio richiesto dalle norme vigenti.

Coloro che, nei concorsi a posti di direttore didattico di cui ai precedenti commi, risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo, sono iscritti in una graduatoria permanente da utilizzare con le modalità stabilite dalla legge 23 maggio 1964, n. 380, e successive modificazioni.

Fino all'espletamento dei concorsi indicati nel presente articolo, per la copertura dei posti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, continuerà ad applicarsi l'articolo 6 della legge 19 luglio 1961, n. 1012.

Art. 3.

Gli insegnanti non abilitati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano insegnato nelle scuole secondarie statali con lingua di insegnamento slovena per almeno 5 anni nello stesso gruppo di insegnamento nel corso dell'ultimo decennio, purchè in possesso del prescritto titolo di studio, conseguiranno l'abilitazione corrispondente in seguito all'esito favorevole di un'ispezione e di una prova intese ad accertare la cultura e le capacità didattiche, nei limiti e alle condizioni, in quanto applicabili, stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali, per gli orfani di guerra e le vedove di guerra, il periodo di insegnamento nello stesso gruppo di materie è ridotto ad anni 3.

L'ispezione e la prova saranno limitate alle discipline per le quali gli insegnanti non hanno abilitazione.

Alle condizioni di cui ai commi precedenti, possono conseguire l'abilitazione in altre discipline gli insegnanti in possesso dell'abilitazione in lingua e letteratura slovena purchè abbiano prestato servizio in scuole secondarie statali con lingua d'insegnamento slovena per almeno tre anni nell'insegnamento o nel gruppo di insegnamento per cui chiedono la nuova abilitazione.

Gli insegnamenti e i gruppi di insegnamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale 30 settembre 1966 per i licei classici, scientifici e per gli istituti magistrali con lingua d'insegnamento slovena; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, per l'istituto tecnico commerciale, per il quale, peraltro, al gruppo di materie « lingua italiana, storia ed educazione civica » ed a quello « lettere italiane, storia ed educazione civica » vanno sostituiti, rispettivamente, « lingua slovena, storia ed educazione civica » e « lettere slovene, storia ed educazione civica », nonchè ad una delle lingue straniere « lingua e letteratura italiana »; e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 418, per le scuole medie.

L'abilitazione conseguita a norma del presente articolo è valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza, a parità di punteggio, dell'abilitazione conseguita per esami.

Art. 4.

Gli insegnanti in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle scuole secondarie di primo grado con lingua d'insegnamento slovena, abilitati in lingua e letteratura slovena o in altre discipline insegnate nelle dette scuole, in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, possono chiedere di essere immessi in ruolo in quelle cattedre in cui almeno una delle discipline insegnate corrisponde alla abilitazione posseduta.

Gli insegnanti in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento slovena, abilitati in lingua e letteratura slovena o in altre discipline insegnate nelle dette scuole in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 468, possono chiedere di essere immessi in ruolo nelle cattedre corrispondenti all'abilitazione posseduta.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità per la presentazione delle domande e per lo svolgimento delle operazioni di valutazione dei titoli, nonchè il numero dei posti disponibili per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli aspiranti.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno banditi, con l'osservanza delle norme previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e dalla legge 25 maggio 1962, n. 545, per i diversi tipi e gradi di scuole concorsi a posti di preside nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena riservati agli insegnanti delle scuole medesime in possesso dei prescritti requisiti.

A tali concorsi, per i posti di preside di prima categoria negli istituti e nelle scuole secondarie di secondo grado, sono ammessi anche i presidi di scuola media, che siano stati presidi incaricati in dette scuole per almeno tre anni, purché in possesso di abilitazione allo insegnamento per cattedre di istituti di secondo grado.

Art. 6.

Gli insegnanti in servizio non di ruolo nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena nell'anno scolastico 1954-55 e continuativamente negli anni scolastici successivi fino al momento dell'immissione in ruolo, hanno diritto all'atto della promozione ad « ordinario » alla retrodatazione, ai soli fini giuridici, della nomina in ruolo al 1° ottobre 1954 sempre che il servizio scolastico non di ruolo sia stato prestato con il possesso del prescritto titolo di studio.

Fuori dai casi previsti nel precedente comma gli insegnanti di ruolo, titolari nelle scuole elementari e secondarie con lingua d'insegnamento slovena al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli insegnanti vincitori del concorso speciale riservato, previsto dall'articolo 12 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, hanno diritto, all'atto della promozione ad « ordinario », alla retrodatazione, ai soli effetti giuridici, della nomina in ruolo per un numero di anni pari al servizio non di ruolo prestato ininterrottamente fino alla nomina a straordinario, subordinatamente al possesso, durante tale periodo, dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi. La retrodatazione della nomina non può essere fissata a data anteriore al 1° ottobre 1962.

Ai fini di cui ai precedenti commi il servizio scolastico non di ruolo deve essere stato prestato nelle condizioni prescritte per aver diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.

Art. 7.

Presso i provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia sono distaccati, per i servizi attinenti alle scuole con lingua di insegnamento slovena:

a) un preside o un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena;

b) rispettivamente cinque e due insegnanti elementari di ruolo titolari in scuole con lingua di insegnamento slovena.

Il servizio prestato nella posizione prevista dal comma precedente è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio di istituto.

Art. 8.

Per la compilazione o la traduzione e la stampa di libri di testo per gli istituti superiori con lingua di insegnamento slovena nonchè per la stampa di libri di testo in lingua slovena per la scuola dell'obbligo è costituito un fondo annuo di lire 105 milioni che il Ministero della pubblica istruzione accrediterà al sovrintendente scolastico per la regione Friuli-Venezia Giulia.

La dotazione del fondo potrà essere integrata con i contributi eventualmente disposti dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dagli enti locali nella cui circoscrizione territoriale siano compresi le scuole e gli istituti di cui al comma precedente.

Art. 9.

Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:

a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;

b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno della scuola media superiore, di lingua slovena, proposti dal personale insegnante e direttivo delle rispettive scuole;

c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato.

Art. 10.

Presso gli istituti magistrali di Trieste e Gorizia con lingua di insegnamento slovena possono essere autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione corsi per il conseguimento del diploma per l'insegnamento delle scuole materne di lingua slovena.

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno finanziario 1974, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 933.

Abrogazione dell'articolo 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **934**.

Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane della Eritrea, della Libia e della Somalia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane della Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme delle leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053, 16 dicembre 1961, n. 1463, rivalutati con la legge 24 dicembre 1969, n. 1015, corrisposti a cura del reparto estero della direzione provinciale del tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex militari alla data del 31 dicembre 1972, si intendono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Art. 2.

All'onere di lire 400.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **13 novembre 1973, n. 935.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Lucchesi nel Mondo », con sede in Lucca.

N. 935. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Lucchesi nel Mondo », con sede in Lucca, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modifica, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* **1974**
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 25. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1973.

Iscrizione nell'elenco nazionale dell'associazione di zona tra i produttori ortofrutticoli delle province di Milano, Como, Sondrio, Varese, Bergamo e Pavia, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Vista la domanda in data 18 maggio 1973, con la quale l'associazione di zona per le provincie di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo, con sede in Milano, via S. Clemente n. 1, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165/68;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Milano con foglio numero 5520/GDT-ts del 2 luglio 1973;

Sentito il comitato nazionale consultivo per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622/1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza, nell'associazione di zona per le provincie di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo, con sede in Milano, via S. Clemente n. 1, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(437)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1973.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Spoleto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), approvato con decreto ministeriale del 2 settembre 1967, modificato con decreti ministeriali del 17 giugno 1969, del 7 dicembre 1970 e del 27 aprile 1973;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1967 con il quale il rag. Aldo Manna venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il geom. Loreto Luchetti è nominato presidente della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(436)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1973.

Conferma in carica dei vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86 che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1970, riguardante la conferma, per un triennio, dei vice presidenti dott. Giuseppe Eugenio Luraghi ed avv. Dionigi Pavesi;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 5 del predetto statuto, al rinnovo della nomina dei vice presidenti, per il nuovo triennio;

Sentito il presidente dell'ente;

Decreta:

I signori dott. Giuseppe Eugenio Luraghi ed avv. Dionigi Pavesi sono confermati nella carica di vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1973

Il Ministro: DE MITA

(442)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare di Bolzano a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Bolzano e Caldaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Bolzano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bolzano;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca popolare di Bolzano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bolzano, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bolzano e Caldaro, in provincia di Bolzano.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(434)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1973.

Autorizzazione alla Banca cattolica cooperativa di credito, con sede in Molfetta, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 10 marzo 1948, 20 maggio 1952 e 10 aprile 1973, con i quali la Banca cattolica cooperativa di credito, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Molfetta (Bari), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di

esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Giovinazzo, Molfetta e Terlizzi, nonché in località Mariotto, frazione del comune di Bitonto, tutti in provincia di Bari;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Considerato, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza delle particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cattolica cooperativa di credito, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Molfetta (Bari), con i decreti in data 10 marzo 1948, 20 maggio 1952 e 10 aprile 1973, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Bisceglie, Bitonto, Ruvo di Puglia e Trani, in provincia di Bari.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cattolica cooperativa di credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(435)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1973.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Carrara ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Massa-Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 19 febbraio 1929, con il quale la Cassa di risparmio di Carrara, ente morale con sede in Carrara, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Carrara, in provincia di Massa-Carrara;

Vista la domanda presentata dalla Cassa stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio di Carrara, ente morale con sede in Carrara (Massa-Carrara), con il decreto in data 19 febbraio 1929, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Casola in Lunigiana, Comano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli e Tresana, tutti in provincia di Massa-Carrara.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(433)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1973.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 24 del vigente statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione della sezione medesima;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il suddetto organo fino all'esercizio 1975;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, è composto dai seguenti signori:

Clemente dott. Berardo, Cappabianca dott. Vincenzo, Moccia dott. Rocco, Pandolfo avv. Michele, Sagnotti rag. Giacinto, Battara prof. Pietro, Cruciani Claudio, Onesti avv. Giulio, Merlo prof. Luciano, Mizzi cav. del lav. Leonida, Ambrogio comm. rag. Paolo.

I predetti consiglieri resteranno in carica fino all'esercizio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(417)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Maria dei Battuti » di Treviso ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/C.S.84/2 in data 7 gennaio 1974, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « S. Maria dei Battuti » di Treviso è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali, con sede presso l'ospedale stesso.

(455)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia chirurgica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari (rettifica).

L'avviso di vacanza della cattedra di patologia chirurgica veterinaria pubblicato alla pag. 8241 della *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 17 dicembre 1973, deve essere riferito alla vacanza della cattedra di patologia chirurgica veterinaria *e podologia* come rettamente indicato nella deliberazione della predetta facoltà di medicina veterinaria.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(447)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1973, registro n. 89, foglio n. 198, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Malara Silvestro, in data 15 febbraio 1968 avverso le graduatorie relative agli insegnanti tecnico-pratici formulate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22.

(448)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1973, registro n. 90 Pubblica istruzione, foglio n. 246, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 11 novembre 1971 dalla alunna Paola De Laurentis avverso il giudizio di « non maturità » espresso dalla II commissione d'esame di maturità presso il liceo scientifico statale « Cassini » di Genova nell'anno scolastico 1970-71.

(449)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1973, registro n. 11, foglio n. 394, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 14 aprile 1972, prodotto dalla ditta Zanasi Giulio, avverso il provvedimento n. 5187 in data 23 novembre 1971 del sindaco di Firenze, con il quale è stato espresso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione in detta città, via Damiano Chiesa, di un impianto per la distribuzione automatica di carburanti ed avverso il conseguente provvedimento n. 19819 in data 7 dicembre 1971, con il quale il prefetto di Firenze ha negato l'autorizzazione per l'impianto suindicato.

(454)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine del vino sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Falerio dei Colli Ascolani ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Falerio dei Colli Ascolani » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Falerio dei Colli Ascolani »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Falerio dei Colli Ascolani » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti, del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Falerio dei Colli Ascolani » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano non superiore all'80 per cento;

Passerina, Verdicchio, Malvasia toscana, Pinot bianco e Pecorino da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 25 % e con una presenza massima della Malvasia Toscana del 7 per cento.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Falerio dei Colli Ascolani » devono essere prodotte nel territorio collinare della provincia di Ascoli Piceno con la esclusione delle zone non idonee alla produzione dei vini di qualità previsti dal presente disciplinare.

Art 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Falerio dei Colli Ascolani » devono essere quelle atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i terreni di favorevole altitudine giacitura ed esposizione, mentre da escludersi sono quelli di fondovalle ed i terreni eccessivamente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino di cui all'art. 1 del presente disciplinare non deve superare i q.li 140 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Ascoli Piceno.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Falerio dei Colli Ascolani » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Falerio dei Colli Ascolani » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino tenue;

odore: lievemente profumato;

sapore: secco, sapido, armonico leggermente acidulo, gradevole di buona beva;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Falerio dei Colli Ascolani » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 8.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 15% il totale delle viti esistenti.

(425)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 18 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	643,40	643,40	649,95	643,40	648 —	643,40	643 —	643,40	643,40	643,40
Dollaro canadese .	648,20	648,20	656 —	648,20	646 —	648,20	648 —	648,20	648,20	648,20
Franco svizzero . .	190,95	190,95	192,50	190,95	192 —	190,90	190,70	190,95	190,95	190,95
Corona danese	95 —	95 —	95,90	95 —	95,10	95,05	96,10	95 —	95 —	95 —
Corona norvegese . .	106,70	106,70	107 —	106,70	107,30	106,70	106,75	106,70	106,70	106,70
Corona svedese .	133,58	133,58	135 —	133,58	134,30	133,60	133,40	133,58	133,58	133,58
Fiorino olandese	218,35	218,35	218,50	218,35	219,40	218,30	218,25	218,35	218,35	218,35
Franco belga	15,04	15,04	15,21	15,04	14,95	15,05	15,05	15,04	15,04	15,04
Franco francese . .	129,35	129,35	129,90	129,35	129,25	129,30	129,35	129,35	129,35	129,35
Lira sterlina . . .	1406,80	1406,80	1404 —	1406,80	1413 —	1406,75	1407,50	1406,80	1406,80	1406,80
Marco germanico . .	228 —	228 —	228,75	228 —	229,25	228,10	228,08	228 —	228 —	228 —
Scellino austriaco . .	31,06	31,06	31 —	31,06	31,10	31,05	31,12	31,06	31,06	31,06
Escudo portoghese .	23,95	23,95	23,80	23,95	23,90	23,95	23,98	23,95	23,95	23,95
Peseta spagnola .	11 —	11 —	11,18	11 —	11,10	11,05	11,15	11 —	11 —	11 —
Yen giapponese .	2,15	2,15	2,1050	2,15	2,12	2,15	2,17	2,15	2,15	2,15

Media dei titoli del 18 gennaio 1974

Rendita 5% 1935	106,475
Redimibile 3,50% 1934	99,125
» 3,50% (Ricostruzione) . .	92,150
» 5% (Ricostruzione) . .	97,675
» 5% (Riforma fondiaria) . . .	97,550
» 5% (Città di Trieste) . . .	99,200
» 5% (Beni esteri) . . .	95,250
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,775
» 5,50% » » 1968-83 .	92,400
» 5,50% » » 1969-84 .	92,500
» 6% » » 1970-85 .	96,750
» 6% » » 1971-86 .	96,700
» 6% » » 1972-87 .	96,700
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976 . . .	100,75
» » » 5% 1977 . . .	99,925
» » » 5,50% 1977 . .	101,45
» » » 5,50% 1978 . .	99,90
» » » 5,50% 1979 . .	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974) . .	99,575
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,625
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,050
» 5% (» 1° gennaio 1977) .	95,850
» 5% (» 1° aprile 1978) . .	95,925
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,200
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) .	99,225
» 5,50% (» 1° aprile 1982) .	99,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1974

Dollaro USA	643,20
Dollaro canadese	648,10
Franco svizzero	190,825
Corona danese	95,55
Corona norvegese	106,725
Corona svedese	133,49
Fiorino olandese	218,30
Franco belga	15,045
Franco francese	129,35
Lira sterlina	1407,15
Marco germanico	228,04
Scellino austriaco	31,09
Escudo portoghese	23,965
Peseta spagnola	11,075
Yen giapponese	2,16

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di venticinque ufficiali di stato maggiore di complemento al corso di pilotaggio aereo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di venticinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 1° marzo 1950;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica;

d) non siano stati dimessi per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo per ufficiali di complemento della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 500, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della difesa - Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 500;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 500.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello.

Membri:

due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisico-psicologici: con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 80 punti per la 2ª categoria (buono), 60 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento: con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 3;

3) agli eventuali altri titoli posseduti: con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti; con l'assegnazione, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 25 moltiplicato per il coefficiente 5, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le condizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno fare pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sara svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, gli ufficiali che abbiano superato le prove di esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato almeno per tre mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « reparti aerei Antisom » o presso « reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1974
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 289

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 500;

2) . . . .

. . . . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(427)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a duecentottantasette posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Si rende noto che in data 11 ottobre 1973 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 26 settembre 1970, a duecentottantasette posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

(410)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso ad un posto di operaio di 3ª categoria con qualifica di elettricista.

Si rende noto che in data 11 ottobre 1973 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1972, ad un posto di operaio di 3ª categoria con qualifica di elettricista.

(411)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1973, n. 48.

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale.

(*Pubblicato nel Suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 30 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORDINAMENTO

Art. 1.

Ruoli e qualifiche

Il personale della Regione è inquadrato in due ruoli organici distinti, rispettivamente riservati al consiglio ed alla giunta regionale.

I ruoli comprendono otto qualifiche funzionali corrispondenti a mansioni omogenee, i cui contenuti professionali sono stabiliti dal successivo art. 2.

In attesa dell'attuazione delle deleghe regionali ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, il numero dei posti di organico per ciascuna qualifica è provvisoriamente così determinato:

1. — *Ruolo del personale del consiglio:*

qualifica 1ª	n.	6
qualifica 2ª	»	23
qualifica 3ª	»	42
qualifica 4ª	»	20
qualifica 5ª	»	22
qualifica 6ª	»	38
qualifica 7ª	»	6
qualifica 8ª	»	3

Dotazione organica complessiva del personale del consiglio: n. 160.

2. — *Ruolo del personale della giunta:*

a) Amministrazione generale:

qualifica 1ª	n.	21
qualifica 2ª	»	90
qualifica 3ª	»	324
qualifica 4ª	»	329
qualifica 5ª	»	537
qualifica 6ª	»	392
qualifica 7ª	»	229
qualifica 8ª	»	98
Totale	n.	2.020

b) Addetti periferici formazione professionale:

qualifica 1ª	n.	16
qualifica 2ª	»	30
qualifica 3ª	»	85
qualifica 4ª	»	49
qualifica 5ª	»	268
qualifica 6ª	»	314
Totale	n.	762

Dotazione organica complessiva del personale della giunta: n. 2.782.

Art. 2.

Qualifiche funzionali e contenuti professionali

Qualifica 1ª: *operatore.*

Appartengono a questa qualifica funzionale le mansioni esclusivamente manuali che non richiedano particolare formazione ed esperienza.

Qualifica 2ª: *operatore specializzato.*

Appartengono a questa qualifica funzionale le mansioni inerenti in ispecie a compiti di custodia, di sorveglianza, di presidio d'ordine alle aule ed agli uffici, di trasporto di atti ed in generale a compiti caratterizzati da perizia acquisita mediante esperienza e formazione.

Qualifica 3ª: *ausiliario.*

Appartengono a questa qualifica funzionale le mansioni esecutive, di carattere amministrativo e tecnico, non esclusivamente manuali, ma comunque prive di margine di discrezionalità, attinenti in particolare ad elementari incombenze d'ufficio quali la copiatura dattilografica e la semplice registrazione di atti, nonchè alla conduzione ed all'esercizio di attrezzature o di macchine.

Qualifica 4ª: *ausiliario specializzato.*

Appartengono a questa qualifica funzionale le mansioni esecutive, di carattere amministrativo e tecnico, non esclusivamente manuali, ma comunque prive di margine di discrezionalità, caratterizzate dalla conoscenza di tecniche specialistiche di lavoro attinenti in particolare all'adempimento di incombenze d'ufficio quali le operazioni meccanografiche, stenodattilografiche, archivistiche e di diretto ausilio nello svolgimento di mansioni proprie delle qualifiche superiori, nonchè all'esecuzione di compiti di natura manutentiva di apparecchiature complesse.

Qualifica 5ª: *collaboratore.*

Appartengono a questa qualifica funzionale le mansioni implicanti lo svolgimento autonomo di operazioni tecniche ed amministrative, strumentali nei confronti dei compiti propri degli impiegati regionali delle qualifiche 6ª, 7ª e 8ª.

Qualifica 6ª: *istruttore.*

Appartengono a questa qualifica funzionale le mansioni comportanti l'elaborazione di atti preliminari ed istruttori a decisioni o esecutivi delle decisioni stesse implicanti un'autonoma elaborazione concettuale ed il possesso di particolari e riconosciute esperienze e competenze in specifici campi.

Qualifica 7ª: *esperto.*

Appartengono a questa qualifica funzionale le mansioni implicanti apporto in forma autonoma e responsabile dal punto di vista professionale di esperienze e competenze tecnico-scientifiche ed amministrative, la piena ed autonoma elaborazione degli atti di disciplina e di intervento relativi ad una materia, anche mediante la promozione, l'impostazione, il coordinamento delle attività di altri impiegati regionali appartenenti ad uno specifico gruppo di lavoro.

Coloro che ricoprono la predetta qualifica funzionale rispondono dei risultati raggiunti dagli uffici cui sono preposti, attraverso il lavoro di gruppo da loro coordinato.

Qualifica 8ª: *coordinatore.*

Appartengono a questa qualifica funzionale le mansioni che comportano, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonchè delle direttive impartite dai competenti organi regionali, funzioni di generale direzione, di propulsione e di controllo sui gruppi di lavoro cui sono preposti: in tale ambito curano lo studio e l'elaborazione di proposte operative per la organizzazione e lo svolgimento di iniziative generali o specifiche della Regione, provvedendo all'applicazione di razionali procedure di lavoro favorendo il metodo di lavoro di gruppo.

Essi sono responsabili nell'ambito delle loro attribuzioni dell'osservanza degli indirizzi politico-amministrativi adottati dagli organi regionali, della rigorosa osservanza dei termini di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati.

Il regolamento fisserà le mansioni specifiche, sia tecniche che amministrative, di ciascuna delle otto qualifiche funzionali.

TITOLO II

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Art. 3.

Concorsi

L'assunzione agli impieghi regionali per ciascuna qualifica funzionale ed il passaggio a qualifica funzionale diversa da quella ricoperta, avvengono per pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli 8 e 13.

I concorsi sono banditi entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del presidente della giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale e da divulgarsi con la massima pubblicità, per tutti i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente, salvo eventuali modificazioni dell'organico disposte con legge regionale da promulgarsi entro il 15 gennaio.

Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano vacanti in dipendenza di collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età nel corso dell'anno. In tal caso le nomine dei vincitori, qualora il concorso sia espletato prima, sono conferite al verificarsi della vacanza.

Può essere altresì, conferita la nomina per la copertura dei posti che si rendano vacanti, oltre quelli già messi a concorso, entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, utilizzando la graduatoria medesima.

Art. 4.
Requisiti di ammissione

Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso i seguenti:

a) cittadinanza italiana - sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) godimento dei diritti politici e civili;
c) idoneità fisica all'impiego;
d) buona condotta;
e) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32;
f) titolo di studio.

Per i concorsi ai posti delle qualifiche 7ª e 8ª, il limite massimo di età è stabilito in 45 anni.

I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti pubblici.

Sono fatte salve le deroghe di legge vigenti per particolari categorie di cittadini.

Una successiva legge stabilirà i termini e le modalità di presentazione della domanda, il titolo di studio, la qualificazione professionale, l'eventuale iscrizione ad albi professionali necessaria per l'ammissione ai concorsi per ciascuna qualifica o per singole mansioni o per gruppi di mansioni omogenee comprese nella medesima qualifica, le eventuali deroghe ai limiti di età.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel bando di concorso.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del presidente della giunta regionale soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.
Svolgimento dei concorsi

Con successiva legge verranno stabiliti per i concorsi di ammissione a ciascuna qualifica, a singole mansioni o gruppi di mansioni omogenee, comprese nella medesima qualifica:

a) le materie e le prove eventualmente tecniche ed attitudinali oggetto di esame;
b) la composizione delle commissioni esaminatrici assicurando la partecipazione di esperti nelle diverse discipline tecniche oggetto di esame e di rappresentanti del personale;
c) i criteri per la valutazione dei risultati delle prove e per la formazione della graduatoria;
d) i termini per lo svolgimento delle operazioni di concorso, in modo che l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori intervenga entro sei mesi dalla data di emissione del bando.

Art. 7.
Riserva dei posti per il personale regionale

In ciascun concorso pubblico per le qualifiche regionali diverse dalla 2ª e dalla 4ª, il 25 % dei posti per cui è indetto, è riservato al personale della Regione che alla data del bando, quale che sia il ruolo di appartenenza, ricopra da almeno tre anni la qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella alla quale appartengono i posti messi a concorso.

Se i posti messi a concorso sono tre non si fa luogo a riserva.

Qualora non siano risultati idonei, in tutto o in parte, i candidati per i quali è prevista la riserva dei posti, questi verranno attribuiti agli altri candidati dichiarati idonei secondo la graduatoria.

Alle qualifiche 2ª e 4ª accedono per concorso interno disciplinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti gli impiegati che ricoprano da almeno tre anni rispettivamente la 1ª e la 3ª qualifica. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di bandire concorso pubblico per la copertura dei posti che risultino vacanti dopo l'espletamento del concorso interno.

Art. 8.
Assunzione obbligatoria

Si applicano le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posto e sulle precedenze e preferenze stabilite per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere statali. A tal fine la qualifica 1ª è equiparata a quella iniziale della carriera ausiliaria, la 3ª a quella iniziale della carriera esecutiva, la 5ª a quella iniziale della carriera di concetto, la 6ª a quella iniziale della carriera direttiva.

L'applicazione delle norme richiamate al primo comma, salvo che per la preferenza, è comunque esclusa per i concorsi di assunzione alla qualifica 8ª.

Art. 9.
Nomina

La nomina in prova ad impiegato regionale è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su delibera della giunta che approva la graduatoria del concorso ed è comunicata all'interessato con l'indicazione del giorno in cui egli deve prendere servizio.

L'accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta che l'interessato deve far pervenire all'amministrazione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

In mancanza di dichiarazione espressa, o di ingiustificato ritardo nell'assunzione del servizio, il nominato si intende rinunciatario.

Il rapporto di impiego decorre, agli effetti giuridici, dalla data della relativa deliberazione, agli effetti economici, dal giorno in cui l'impiegato assume effettivo servizio.

Il presidente della giunta, seguendo l'ordine della graduatoria, nomina i candidati idonei in sostituzione dei vincitori rinunciatari o decaduti.

Art. 10.
Promessa solenne e giuramento

L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere davanti al presidente della giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene ».

L'impiegato, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare davanti al presidente della giunta o ad un suo delegato, giuramento, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene ».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta la decadenza dall'impiego.

Art. 11.
Periodo di prova

La durata del periodo di prova è di sei mesi di effettivo servizio dalla data di inizio del servizio stesso. Nel corso del periodo di prova il personale può essere destinato, anche a sua richiesta, a prestar servizio in almeno due diversi uffici.

Entro un mese dal termine del periodo di prova il presidente della giunta regionale, su delibera della giunta, sentito il parere del consiglio del personale, conferma la nomina o dispone la risoluzione del rapporto d'impiego con proprio decreto motivato.

La nomina si intende confermata qualora sia decorso un mese dal termine del periodo di prova senza che nessun provvedimento sia stato adottato.

Gli impiegati provenienti da diversa qualifica dell'amministrazione regionale sono esentati dal periodo di prova.

Art. 12.
Incarico di responsabile di programma

Per l'attuazione di determinati programmi per i quali sia stata deliberata l'istituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare e coinvolgente uffici di diversi assessorati o gruppi

assessorili, può essere conferito ad impiegati che ricoprano la qualifica 8ª l'incarico di responsabile di programma, con decreto del presidente della giunta regionale, su delibera di giunta.

La durata dell'incarico è stabilita con l'atto di conferimento nel limite temporale massimo di cui al secondo comma del successivo articolo.

Per la durata dell'incarico, viene corrisposto un assegno non pensionabile pari al 15 % del trattamento economico previsto al primo comma dell'art. 39 della presente legge per la qualifica d'appartenenza.

L'incarico può essere revocato con le stesse modalità di cui al primo comma.

Ferme restando le responsabilità degli impiegati regionali preposti ai singoli uffici o servizi, il responsabile di programma assicura, promuovendo il lavoro collegiale, la rispondenza delle attività da lui coordinate agli obiettivi, alle modalità ed ai tempi dei programmi regionali.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale può conferire incarichi di responsabile di programma, con le modalità di cui ai precedenti commi, in relazione a necessità funzionali del consiglio.

Art. 13.

Incarichi a tempo determinato

La Regione può conferire, al di fuori del sistema del pubblico concorso, per un numero di posti non compresi nel contingente organico della qualifica 8ª, e non eccedenti le dieci unità per la giunta e le due unità per il consiglio, incarichi a tempo determinato con compiti di responsabilità, di direzione, di coordinamento, di organizzazione di uffici o servizi regionali.

Gli incarichi, proposti dalla giunta, sono conferiti con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione del consiglio, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, previo accertamento del possesso dei titoli e dei necessari requisiti, a persone estranee all'amministrazione regionale: esperti di materie giuridiche, economiche, organizzative e dei problemi dell'ambiente, anche provenienti dal settore privato.

La deliberazione di conferimento dell'incarico stabilisce la natura, la durata dello stesso, le modalità di esercizio dell'attività, nonchè la relativa retribuzione ed il connesso regime previdenziale ed assistenziale.

Il trattamento economico da corrispondere all'incaricato è determinato dal trattamento economico previsto al primo comma dell'art. 39 della presente legge per la qualifica funzionale 8ª, con possibilità di elevarlo in misura non superiore al 50% dell'ammontare del trattamento previsto per detta qualifica, in relazione alla complessità ed alla natura dell'incarico.

Il personale di cui al presente articolo, per tutta la durata dell'incarico, è considerato dipendente della Regione, con i medesimi doveri del personale regionale, ed ha diritto, nei casi previsti dalla legge, all'indennità di missione nella misura stabilita per l'8ª qualifica funzionale.

L'incarico non è rinnovabile e può essere revocato con le stesse modalità di cui al secondo comma, anche prima della scadenza del termine stabilito. In tal caso l'interessato ha diritto ad una indennità di risoluzione anticipata del rapporto nella misura fissata nella deliberazione di conferimento dell'incarico stesso.

Art. 14.

Personale del gabinetto della presidenza e delle segreterie del vice presidente e degli assessori

Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina del capo di gabinetto della presidenza e del personale addetto alla propria segreteria.

Nomina altresì:

a) su proposta del vice presidente, il responsabile della segreteria della vice presidenza ed il personale addetto;

b) su proposta degli assessori i responsabili delle rispettive segreterie ed il personale addetto.

Il personale di cui ai commi precedenti può essere scelto anche fra estranei all'amministrazione regionale nei seguenti contingenti massimi:

due impiegati per il gabinetto e la segreteria del presidente;

due impiegati per la segreteria del vice presidente;

un impiegato per ogni segreteria di assessore.

Il capo di gabinetto della presidenza è scelto tra gli impiegati regionali che rivestano l'8ª qualifica funzionale.

I responsabili delle segreterie della presidenza, della vice presidenza e degli assessori possono essere scelti tra impiegati regionali che rivestano qualifica funzionale non inferiore alla 6ª o attinti dall'esterno tra persone in possesso di titolo di studio e requisiti di esperienza corrispondenti ai compiti cui devono attendere con riferimento ai contenuti professionali di cui all'art. 2 della presente legge.

Il restante personale di cui al presente articolo può essere scelto tra impiegati regionali con qualifica funzionale non inferiore alla 3ª o attinto dall'esterno tra persone in possesso di titolo di studio e requisiti di esperienza corrispondenti ai compiti cui devono attendere con riferimento ai contenuti professionali di cui all'art. 2 della presente legge.

Nell'ipotesi che il personale sia assunto per contratto a tempo determinato è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 39 della presente legge per la qualifica corrispondente alle attribuzioni conferite da specificarsi nel relativo provvedimento.

Le nomine di cui ai commi precedenti sono revocabili in ogni tempo e con le stesse modalità di cui al primo ed al secondo comma.

In ogni caso le nomine decadono con la cessazione dello incarico dell'amministratore che le ha proposte.

Il contingente complessivo degli uffici di cui al presente articolo non può eccedere:

le cinque unità per il gabinetto e la segreteria della presidenza;

le quattro unità per la segreteria della vice presidenza;

le tre unità per la segreteria di ciascun assessore.

Art. 15.

Personale della presidenza del consiglio

Il presidente del consiglio provvede alla nomina del capo gabinetto della presidenza e del personale addetto alla relativa segreteria.

Il personale di cui al comma precedente può essere scelto anche tra estranei all'amministrazione regionale, nel limite di una unità.

Per il personale di cui al presente articolo si intendono estese le norme contenute nell'articolo precedente.

Il contigente complessivo della presidenza del consiglio non può eccedere le cinque unità.

Art. 16.

Personale dell'ufficio stampa

All'interno dei contigenti fissati dall'art. 1 per un numero massimo di due unità per il consiglio e di due unità per la giunta, possono essere affidati a giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'ordine dei giornalisti incarichi di dirigere o collaborare ai servizi stampa della Regione.

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria.

La delibera di conferimento dell'incarico stabilirà i termini e le modalità di attuazione dello stesso.

Art. 17.

Personale a contratto

Per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale e straordinario di breve durata, il consiglio regionale può deliberare l'impiego di personale con contratto a tempo determinato.

La durata di tali contratti non può comunque superare il periodo di tre mesi, eccezionalmente prorogabile di un secondo trimestre.

TITOLO III

STATO GIURIDICO

Art. 18.

Attribuzioni

L'impiegato, trascorso con esito favorevole il periodo di prova, ha diritto di esercitare compiti corrispondenti alla qualifica funzionale ricoperta.

Art. 19.

Stabilità

L'impiegato ha diritto alla permanenza in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla presente legge, salvo il verificarsi di una della cause previste come motivi di cessazione del rapporto.

Art. 20.

Sede

Nel mese di giugno di ogni anno a cura dell'assessore al personale è pubblicato in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posti che si sono resi vacanti nelle varie sedi o si renderanno vacanti nei successivi sei mesi, per collocamento a riposo dei titolari per raggiunti limiti di età.

Gli interessati, aventi la qualifica funzionale corrispondente al posto vacante, possono chiedere di esservi trasferiti con domanda da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

I trasferimenti di sede sono disposti con decreto motivato del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore competente, sentito il consiglio del personale, su domanda dell'interessato o d'ufficio, solo per comprovate ragioni tecniche-organizzative o inerenti al buon andamento dell'ufficio.

Il presidente della giunta regionale dispone i trasferimenti tenendo conto della residenza, delle condizioni di famiglia e dell'anzianità di servizio complessiva dell'impiegato.

All'impiegato comunque trasferito compete l'indennità « una tantum » di trasferimento nella misura ed alle condizioni stabilite dall'art. 50.

Art. 21.

Riposo settimanale

L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica, e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

Qualora all'impiegato sia richiesto di prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un giorno feriale della settimana successiva, che verra fissato dall'assessore o da impiegato a ciò designato dalla giunta regionale, sentito l'interessato.

Art. 22.

Congedo ordinario

L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un congedo ordinario retribuito di 26 o di 30 giorni, rispettivamente se la settimana lavorativa è articolata in cinque o sei giorni

Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare, spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio già compiuti.

Il congedo ordinario è irrinunziabile e deve essere usufruito compatibilmente con le esigenze di servizio entro l'anno cui si riferisce e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 23.

Congedi straordinari

Oltre quanto previsto per la partecipazione a corsi di formazione a norma dell'art. 53, l'impiegato ha diritto a congedi straordinari nei casi e nei modi seguenti:

a) per contrarre matrimonio, per la durata di quindici giorni;

b) per la partecipazione a concorsi od esami da sostenere presso scuole di qualsiasi tipo e grado abilitate al rilascio di titoli legali o attinenti al perfezionamento professionale, per un periodo complessivamente non superiore a venti giorni lavorativi l'anno;

c) ove sia mutilato od invalido di guerra o per servizio e debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità limitatamente ad un periodo massimo di trenta giorni;

d) per richiamo alle armi e per altre esigenze di pubblica necessità di carattere temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

L'amministrazione può altresì concedere discrezionalmente congedi straordinari:

a) per partecipare ad iniziative e corsi di aggiornamento e di specializzazione, per un periodo non superiore ad un mese l'anno;

b) per gravi motivi per un periodo complessivamente non superiore ad un mese l'anno.

Alle lavoratrici madri si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24.

Disciplina del congedo straordinario

I congedi straordinari, fruibili nella misura massima di due mesi per ogni anno solare, sono tra loro cumulabili e sono considerati periodi di servizio utile a tutti gli effetti.

La concessione dei congedi di cui alla prima parte del precedente articolo è disposta dall'assessore al personale; quelli discrezionali dal presidente della giunta.

Le modalità per l'accertamento dei fatti che danno diritto al congedo sono stabilite con regolamento.

Durante il primo mese di congedo straordinario spetta all'impiegato il trattamento economico integrale. Per il secondo mese, si applica la riduzione di 1/5 sul trattamento economico, stabilito dall'art. 38, secondo comma, primo alinea e dell'art. 39 della presente legge.

La riduzione di cui al precedente comma non si applica nei casi previsti dalle lettere *c*) e *d*) dell'art. 23.

Art. 25.

Aspettative

Agli impiegati chiamati a funzioni pubbliche elettive si applica la legislazione statale in materia.

Gli impiegati sono collocati altresì in aspettativa per servizio militare, per motivi di famiglia, per infermità, per motivi di studio, secondo le norme degli articoli seguenti.

Il collocamento in aspettativa è disposto dal presidente della giunta regionale su domanda dell'impiegato. Può essere disposto d'ufficio nei casi di servizio militare o di infermità; in tali casi l'impiegato può richiedere di usufruire dei congedi straordinari prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Art. 26.

Aspettativa per servizio militare

Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva è collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.

L'impiegato richiamato alle armi è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo.

Per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato il trattamento più favorevole tra quello civile e quello militare.

Il tempo trascorso in aspettativa è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto.

Art. 27.

Aspettativa per motivi di famiglia

L'impiegato che intende ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al presidente della giunta, che provvede su deliberazione della giunta medesima, sentito il consiglio del personale.

L'impiegato continua a prestare servizio fino a quando la aspettativa stessa gli sia concessa.

La giunta regionale delibera sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.

L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini dell'anzianità, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 28.

Aspettativa per infermità

Se l'infermità temporanea perdura oltre il periodo di congedo straordinario, l'impiegato è collocato in aspettativa su domanda o d'ufficio.

Le modalità per la domanda di collocamento in aspettativa e per la denuncia dell'infermità sono disciplinate con regolamento.

L'accertamento dell'esistenza della malattia inabilitante e della sua cessazione è attuato attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali ovvero da istituti specializzati di diritto pubblico.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.

L'impiegato che rifiuti od ostacoli senza giustificati motivi gli accertamenti sanitari prima della concessione dell'aspettativa, durante o dopo l'aspettativa è dichiarato decaduto dallo esercizio di tale diritto.

Durante l'aspettativa per infermità l'impiegato ha diritto all'intero trattamento economico per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

Qualora la infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane inoltre per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni. Si applicano altresì nella fattispecie le norme vigenti per i dipendenti dello Stato.

Art. 29.

Aspettativa per motivi di studio

L'impiegato, a domanda, può essere collocato in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo non superiore a un anno rinnovabile una sola volta, quando, per comprovati motivi, intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di una borsa di studio.

L'impiegato è tenuto a presentare al presidente della giunta regionale idonea certificazione circa la avvenuta frequenza, oppure di aver sostenuto con esito positivo le prove di esame previste.

Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio, attinente alla preparazione professionale, quale impiegato regionale, e se il corso è stato regolarmente frequentato con profitto, è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

Art. 30.

Permessi e assenze

Fermo quanto stabilito dall'art. 31, i permessi e le brevi assenze degli impiegati, fuori dai casi di congedo ordinario e straordinario, saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 31.

Diritti sindacali

La libertà d'opinione, il diritto di associazione, di attività sindacale, il divieto di atti e trattamenti discriminatori, il diritto di assemblee, il trasferimento dei dirigenti sindacali, il diritto di affissione, i contributi sindacali, i locali per attività sindacale, sono disciplinati dalle corrispondenti norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 in quanto compatibili con la presente legge e con le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 32.

Permessi per attività sindacali

I rappresentanti dei sindacati hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi di cui fanno parte, anche a livello di gruppo d'ufficio, e per l'espletamento delle normali attività sindacali, secondo disposizioni da concordare con le organizzazioni interessate, in misura di cinquanta ore annue e in numero di un rappresentante ogni cento aderenti a ciascun sindacato, escludendo la valutazione delle frazioni.

I rappresentanti di cui al comma precedente hanno altresì diritto a permessi sindacali non retribuiti nelle fattispecie contemplate dall'art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e nella misura determinata d'intesa con le organizzazioni interessate.

I titolari di tali diritti sono indicati dalle organizzazioni sindacali di appartenenza, che ne danno comunicazione all'amministrazione con un congruo preavviso.

I giorni di permesso sono considerati periodo di servizio a tutti gli effetti.

L'assolvimento da parte degli impiegati dei compiti regionali conseguenti all'appartenenza al consiglio del personale e alla commissione di disciplina è considerato attività lavorativa a tutti gli effetti e non esime gli stessi dall'adempimento dei doveri di ufficio.

Art. 33.

Adempimento delle prestazioni

L'impiegato esercita i compiti assegnatigli nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti e nel rispetto dei principi e delle norme professionali inerenti alle mansioni ricoperte.

L'impiegato nello svolgimento delle mansioni conferitegli si attiene agli indirizzi ed alle direttive per l'organizzazione del lavoro formulati dalla giunta, dagli assessori e dai responsabili dei gruppi di lavoro cui è assegnato.

L'impiegato è tenuto a prestare la propria opera nei limiti delle attibuzioni conferitegli, informandosi al principio della collaborazione, ai cittadini che debbono valersi dell'amministrazione regionale.

Art. 34.

Orario di servizio

L'impiegato è tenuto a prestare la propria opera osservando l'orario di servizio giornaliero.

La durata settimanale complessiva del servizio è stabilita in trentasette ore e mezzo.

La distribuzione dell'orario nell'arco della settimana viene definita dalla giunta sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

L'amministrazione regionale ha diritto di procedere ad accertare, con mezzi idonei, il rispetto dell'orario di lavoro. Tali mezzi sono stabiliti dalla giunta regionale, sentito il consiglio del personale.

Art. 35.

Lavoratori studenti

Gli impiegati iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole primarie, secondarie e di qualificazione professionale abilitate al rilascio di titoli di studio legali e nelle università hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante il riposo settimanale.

Art. 36.

Residenza

L'impiegato deve stabilire la propria residenza in modo che sia assicurato il normale adempimento delle prestazioni di lavoro e ha l'obbligo di notificare ogni cambiamento.

Art. 37.

Incompatibilità

Il personale, compreso quello previsto dagli articoli 13, 16 e 17, non può esercitare alcun commercio, industria o professione né assumere altri impieghi o incarichi per altri enti o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

L'impiegato, anche a tempo determinato, che contravvenga ai divieti di cui al primo comma viene diffidato dal presidente della giunta a far cessare la causa di incompatibilità.

Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, è deliberata la decadenza dall'impiego dalla giunta regionale, sentito il consiglio del personale.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentito il consiglio del personale, può eccezionalmente autorizzare l'assunzione di incarichi d'insegnamento, purchè ciò non pregiudichi l'osservanza dell'orario di lavoro, non sia in contrasto con gli interessi della Regione, degli enti amministrativi dipendenti e delle società a partecipazione regionale e sia nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per gli impiegati civili dello Stato.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

Art. 38.

Disposizioni generali e composizione della retribuzione

L'impiegato ha diritto ad una retribuzione in proporzione alla quantità ed alla qualità del suo lavoro ed in misura comunque sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.

La retribuzione è determinata secondo il criterio della onnicomprensività ed è composta:

dal seguente trattamento economico iniziale annuo lordo riferito alle singole qualifiche funzionali:

1ª	L.	1.250.000
2ª	»	1.400 000
3ª	»	1.800.000
4ª	»	1.975.000
5ª	»	2.187.500
6ª	»	2.750.000
7ª	»	3.750.000
8ª	»	4.500.000

da una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, in misura pari allo stipendio mensile in godimento al 31 dicembre dell'anno medesimo;

dalla indennità integrativa speciale secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, e dalle quote di aggiunta di famiglia per ciascun componente a carico dello impiegato e per i minori affidati, nella misura stabilita da leggi dello Stato per il coniuge a carico.

Art. 39.
Progressione economica

Al compimento del primo biennio di servizio, prestato con merito, il personale che rivesta qualifica superiore a quella di operatore consegue il seguente trattamento economico annuo lordo:

2ª .	L. 1.600.000
3ª .	» 1.920.000
4ª .	» 2.250.000
5ª .	» 2.875.000
6ª .	» 3.625.000
7ª .	» 4.375.000
8ª .	» 5.250.000

In dipendenza del servizio svolto nell'ambito della stessa qualifica funzionale, l'impiegato realizza:

attribuzione di aumenti periodici biennali ragguagliati al 2,50% dello stipendio;

attribuzione di tre classi di stipendio da fruire al compimento del 6°, 12° e 18° anno di anzianità, pari rispettivamente al 12 %, al 12 % e all'11 % dello stipendio di cui al primo comma.

Gli aumenti biennali e le classi di stipendio di cui al secondo comma del presente articolo sono ragguagliati, per il personale che rivesta qualifiche superiori a quella di operatore, alla retribuzione conseguita ai sensi del primo comma del presente articolo.

Per il personale che rivesta la qualifica di operatore, le classi di stipendio vengono attribuite al compimento del 3°, 5° e 7° anno di anzianità, nella misura pari rispettivamente al 20 %, 8 %, 7 %; per il personale che rivesta la qualifica di operatore specializzato e di ausiliario le classi di stipendio vengono attribuite al compimento del 4°, 10°, 16° anno di anzianità nella misura pari rispettivamente al 12 %, al 12 % e all'11 %.

L'attribuzione delle classi di stipendio e dell'aumento periodico è subordinata al servizio prestato con merito nel primo caso, senza demerito nel secondo caso.

Ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e dello aumento periodico, si tiene conto della valutazione conseguita dall'impiegato nell'anno precedente a quello in cui avviene la maturazione della progressione economica.

L'attribuzione delle classi di stipendio si cumula con lo aumento periodico biennale, ove si verifichi la contestuale maturazione.

Art. 40.
Divieto di compensi accessori

Gli impiegati regionali non possono percepire alcuna indennità o compenso o altro provento diretto o indiretto per le prestazioni in aggiunta a quanto stabilito nella presente legge.

Le eventuali indennità e compensi attribuiti all'impiegato per lo svolgimento di incarichi o per la partecipazione a comitati, commissioni ed altri organi collegiali in dipendenza della sua qualità di impiegato regionale devono essere versati dallo stesso alla tesoreria della Regione, che ne disporrà l'accredito su un apposito fondo per attività culturali, assistenziali e ricreative del personale regionale, da gestirsi secondo le norme previste da apposita legge.

Art. 41.
Riconoscimento di precedenti attività lavorative ai fini della progressione economica

Al personale che, per concorso pubblico, acceda ad una delle qualifiche funzionali previste dalla presente legge, viene riconosciuta, ai fini della progressione economica, un'anzianità pari al 50 % di quella maturata presso enti pubblici e riferita alle precedenti attività di lavoro, nelle quali abbia svolto mansioni corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle previste per la qualifica funzionale regionale nella quale viene immesso.

Il personale regionale che, a seguito di concorso, venga immesso in una qualifica funzionale superiore a quella precedentemente rivestita, ha diritto al trattamento economico previsto dall'art. 39 per la nuova qualifica, maggiorato della differenza fra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale, di cui all'art 39, della qualifica di provenienza. Tale importo viene trasformato, arrotondandolo per difetto e conservando la differenza a titolo di assegno personale riassorbibile con l'ulteriore progressione economica nella nuova qualifica. L'anzianità non utilizzata nella qualifica di provenienza viene valutata nella nuova qualifica ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 42.
Lavoro straordinario

Quando le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, il personale della Regione è tenuto a prestare lavoro straordinario, oltre il normale orario giornaliero di servizio, con le modalità ed i compensi indicati nei seguenti commi.

Per accertate esigenze di servizio, la esecuzione del lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzata dallo Ufficio di presidenza del consiglio, dal presidente della giunta o dai competenti assessori rispettivamente per il personale in servizio presso il consiglio e presso la giunta regionale.

L'autorizzazione verrà concessa nel numero massimo di 120 ore annue, elevabili, in relazione ad eccezionali e temporanee esigenze di servizio autorizzate con le stesse modalità di cui al comma precedente, fino ad un massimo del 50 per cento.

Il personale del consiglio può essere autorizzato all'effettuazione di lavoro straordinario nel limite massimo di 600 ore annue.

Il personale, di cui all'art. 14 della presente legge, della segreteria della giunta regionale, degli affari generali della presidenza della giunta, dell'ufficio legislativo e affari giuridici della giunta nonchè dell'ufficio stampa, può essere autorizzato, con le stesse modalità di cui al secondo comma del presente articolo, alla prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili.

Parimenti, il personale che svolge mansioni di autista e quello che svolge mansioni di commesso presso gli uffici della segreteria della giunta regionale, gli uffici di gabinetto della presidenza, l'ufficio legislativo e affari giuridici della giunta e l'ufficio stampa può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili.

Il compenso orario per le prestazioni di carattere straordinario viene determinato sulla base dello stipendio lordo in godimento da parte del personale, applicando i criteri di calcolo e le maggiorazioni previste per gli impiegati dello Stato.

Al personale regionale che, per inderogabili esigenze di servizio, abbia prestato lavoro straordinario in eccedenza ai limiti di cui ai precedenti commi, è consentita l'effettuazione di recuperi compensativi nel limite massimo di dieci giorni annui, in ragione di una giornata per ogni sette ore di lavoro non retribuito, da godersi entro sei mesi.

Le prestazioni di lavoro straordinario vengono accertate con mezzi idonei, stabiliti dalla giunta regionale, sentito il consiglio del personale.

Art. 43.
Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza

Il personale regionale con esclusione di quello contemplato nell'art. 16 della presente legge è obbligatoriamente iscritto:

a) ai fini del trattamento di quiescenza alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) ai fini del trattamento di previdenza all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL);

c) ai fini del trattamento di assistenza dell'Ente nazionale di previdenza dei dipendenti degli enti di diritto pubblico (ENPDEDP).

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

Art. 44.
Condizioni e modalità per il compimento delle missioni

Al personale della Regione, comandato in missione per ragioni d'ufficio fuori dall'ordinaria sede di servizio, spettano l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nelle misure, alle condizioni e con le modalità stabilite nei seguenti articoli.

La missione deve essere preventivamente autorizzata dal presidente della giunta regionale o dagli assessori per il personale appartenente alla 7ª ed 8ª qualifica funzionale.

Per il personale regionale appartenente alle altre qualifiche funzionali, le missioni devono essere preventivamente autorizzate dai responsabili degli uffici cui lo stesso è assegnato.

Il giorno e l'ora iniziale e terminale della missione devono risultare da dichiarazione scritta degli interessati da apporre in calce alla tabella di liquidazione e convalidata dai responsabili degli uffici cui il personale è assegnato.

Il personale inviato in missione ha diritto a ricevere una anticipazione di 2/3 dell'indennità e delle spese presumibilmente liquidabili, salvo successivo conguaglio.

Art. 45.

Misure dell'indennità di missione

L'indennità di missione, sino a revisione della vigente normativa statale in materia, è stabilita, per ogni giornata di trasferta o per frazione di giornata eccedente le sei ore, come segue:

Qualifica funzionale	8ª-7ª	L. 7.000
Qualifica funzionale	6ª	» 6.000
Qualifica funzionale	5ª	» 5.500
Qualifica funzionale	4ª	» 5.000
Qualifica funzionale	3ª	» 4.700
Qualifica funzionale	2ª	» 4.500
Qualifica funzionale	1ª	» 4.000

Nel caso di pernottamento fuori sede le indennità di cui sopra vengono maggiorate del 50 per cento.

Art. 46.

Rimborso spese di viaggio

Le spese sostenute dal personale regionale in missione per viaggi effettuati in ferrovia, in aereo, su piroscafi o su altri servizi di linea, sono rimborsate nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso.

Art. 47.

Percorrenza con proprio automezzo

Il personale se autorizzato può effettuare i viaggi per recarsi in missione con automezzo proprio.

Allo stesso compete in tal caso l'indennità di percorrenza chilometrica da stabilirsi con deliberazione del consiglio.

Gli uffici competenti, prima di autorizzare l'uso del proprio automezzo da parte del personale, accertano il sussistere di adeguate coperture assicurative.

Art. 48.

Missioni ricorrenti

L'indennità di missione, di cui ai precedenti articoli, per gli impiegati che debbano compiere missioni con particolare frequenza in relazione alla natura delle mansioni attribuite o di eventuali servizi specifici loro richiesti è ridotta secondo quanto previsto per tale fattispecie, dalle norme per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 49.

Rinvio alla legislazione statale

In materia di trattamento economico di missione del personale regionale trovano applicazione, in quanto compatibili con le presenti norme, le disposizioni di legge sul trattamento economico di missione del personale statale.

Art. 50.

Rimborso spese di trasferimento e indennità di prima sistemazione

All'impiegato trasferito d'ufficio da una ad altra sede di servizio, spetta il rimborso delle spese di trasferimento e la indennità di prima sistemazione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

In vista del trasferimento, spetta all'impiegato, salvo successivo conguaglio, un anticipo di 3/4 delle spese presunte nonchè dell'indennità di prima sistemazione spettante.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 51.

Consiglio del personale

E' istituito il consiglio del personale con la seguente composizione:

l'assessore regionale all'organizzazione ed al personale che lo presiede;

un membro designato dall'ufficio di presidenza del consiglio;

un membro designato dalla giunta regionale;

due membri designati dal consiglio regionale nel proprio seno, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

tre impiegati regionali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il consiglio del personale è nominato dal presidente della giunta regionale e dura in carica un anno.

Possono essere designati per ciascuna categoria di componenti altrettanti membri supplenti.

Il consiglio del personale esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, formula proposte per il buon andamento dei servizi, per la formazione e l'aggiornamento del personale regionale e cura l'informazione degli impiegati regionali sulle attività di loro interesse.

Art. 52.

Fascicolo personale

Tutti gli atti che concernono l'impiegato sono inseriti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in un apposito indice allegato.

L'impiegato ha diritto di prendere visione del suo fascicolo personale in ogni tempo, anche dopo la cessazione dal servizio; egli deve essere informato prima dell'inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

Le sue dichiarazioni, da rassegnarsi per iscritto, sono inserite nel fascicolo.

L'amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel fascicolo o non elencati nell'indice.

Art. 53.

Formazione ed aggiornamento

La formazione e l'aggiornamento di ciascun impiegato nello ambito delle direttive generali deliberate dalla giunta regionale, sentito il consiglio del personale, vengono assicurati anche in base a programmi pluriennali individuali, concordati fra gli interessati, il servizio del personale ed i responsabili degli uffici, mediante la partecipazione a corsi predisposti dalla Regione o a corsi esterni organizzati da enti ed istituti specializzati.

Nello stabilire il programma di formazione e di aggiornamento si tiene conto delle valutazioni di cui ai seguenti articoli 54 e 55.

La Regione nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio può affidare l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui al primo comma ad istituti specializzati mediante apposite convenzioni.

Il relativo provvedimento è adottato dalla giunta regionale, sentito il consiglio del personale e la competente commissione consiliare.

Le ore dedicate ad attività di formazione e di aggiornamento sono considerate lavorative a tutti gli effetti.

Sono adottate particolari iniziative di formazione per il periodo di prova e per la partecipazione ai concorsi.

Art. 54.

Valutazione

In ordine a quanto stabilito dall'articolo precedente, le prestazioni di ciascun impiegato sono sottoposte a valutazione annuale mediante un giudizio di insieme che tenga conto della sua personalità, secondo criteri generali da stabilirsi con regolamento.

I criteri avranno riguardo: al tempestivo, corretto ed efficace svolgimento dei compiti affidati, alla capacità di collaborazione con gli altri componenti il gruppo di lavoro, allo svolgimento delle capacità professionali.

Non potranno essere considerate le infrazioni disciplinari per le quali non sia intervenuto provvedimento definitivo.

Art. 55.

Organi competenti e procedimenti di valutazione

La valutazione annuale spetta all'assessore al personale, su proposta dell'assessore competente per gli impiegati appartenenti all'8ª qualifica funzionale; su proposta dei responsabili degli uffici cui sono assegnati per tutti gli altri impiegati.

La valutazione annuale è comunicata ed illustrata oralmente all'interessato.

Ove l'impiegato non condivida la valutazione espressa, può chiedere entro venti giorni dalla comunicazione il riesame da parte del consiglio del personale che esprimerà il proprio parere motivato.

Le ulteriori modalità procedurali sono stabilite con regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 56.
Distacco

L'impiegato regionale può essere distaccato presso gli enti locali o presso gli enti dipendenti dalla Regione, solo quando ciò si renda necessario in conseguenza della delega delle funzioni regionali cui è addetto, o per la realizzazione di progetti e altri adempimenti in attuazione di piani e programmi regionali.

Il distacco è disposto dal presidente della giunta regionale, sentito l'interessato ed il consiglio del personale.

Nulla è innovato riguardo alla disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale distaccato.

Art. 57.
Delega

Il presidente della giunta può delegare la firma degli atti di propria competenza relativi alla presente legge all'assessore incaricato dell'organizzazione e del personale regionale.

Art. 58.
Pubblicità

Tutti gli atti di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego del personale regionale sono tempestivamente pubblicati in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO VI
DISCIPLINA

Art. 59.
Commissione di disciplina

Nel mese di gennaio dell'anno seguente alle elezioni del consiglio regionale, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione di giunta, nomina la commissione di disciplina per il personale, composta da:

a) un presidente ed un supplente, scelti fra gli avvocati con almeno quindici anni di iscrizione all'albo;

b) tre membri effettivi e tre supplenti, designati dal consiglio regionale: un effettivo ed un supplente devono essere indicati dalle minoranze;

c) due membri effettivi ed uno supplente, designati dallo ufficio di presidenza del consiglio regionale o dalla giunta regionale, rispettivamente per i casi in cui il procedimento disciplinare riguardi un impiegato regionale appartenente al ruolo del consiglio o della giunta regionale;

d) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. In ogni caso gli stessi non possono essere di qualifica funzionale inferiore a quella dell'inquisito.

Tutti i componenti della commissione devono essere scelti al di fuori del consiglio del personale.

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 60.
Sanzioni disciplinari

L'impiegato che viola i propri doveri nell'espletamento del servizio è soggetto alle seguenti sanzioni: censura, sospensione dal servizio e dallo stipendio, destituzione.

Non costituisce sanzione disciplinare il richiamo, anche scritto, all'osservanza dei propri doveri d'ufficio.

Art. 61.
Censura

La censura viene comminata per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.

La censura è comminata dal presidente della giunta per gli impiegati con qualifica 7ª e 8ª e dai singoli assessori per le altre qualifiche.

Art. 62.
Sospensione dal servizio e dallo stipendio

La sospensione dal servizio e dallo stipendio, per un periodo non superiore a dieci giorni, è inflitta: per grave o reiterata inosservanza dei doveri d'ufficio; per uso dell'impiego per fini di interesse personale; per contegno scorretto verso il pubblico e altri impiegati regionali; per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

Art. 63.
Destituzione

La destituzione è inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze di cui all'articolo precedente, per violazione dolosa dei doveri d'ufficio che abbia portato gravi pregiudizi alla Regione, ad enti o a privati.

E' facoltà della giunta regionale, sentito il consiglio del personale, riassumere con provvedimento motivato l'impiegato destituito, quando questi abbia conseguito la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e seguenti c.p.

La riassunzione colloca l'impiegato regionale nella condizione giuridica ed economica corrispondente a quella posseduta all'atto della destituzione.

Art. 64.
Competenza per le sanzioni disciplinari

La sospensione dal servizio e dallo stipendio, la destituzione, sono comminate dal presidente della giunta su conforme parere della commissione di disciplina adottato al termine del procedimento disciplinare.

Art. 65.
Procedimento disciplinare

Il responsabile dell'ufficio, quando sussistono indizi tali da far ritenere che un impiegato abbia commesso una infrazione disciplinare, invita l'impiegato a fornire chiarimenti sulla propria condotta e dispone gli accertamenti del caso.

Ove la procedura preliminare non escluda che l'impiegato abbia commesso una mancanza disciplinare, il responsabile dell'ufficio gli contesta per iscritto l'addebito, invitandolo a presentare le proprie giustificazioni scritte entro venti giorni.

Della contestazione e delle eventuali giustificazioni è trasmessa immediatamente copia all'assessore per il personale ed a quello competente.

Gli accertamenti preliminari possono essere in ogni caso disposti anche dall'assessore al personale o da quello competente.

Gli accertamenti sono disposti obbligatoriamente dall'assessore al personale, quando ne sia fatta richiesta da un membro del consiglio regionale.

Per gli impiegati con qualifica superiore alla 7ª, la competenza per gli accertamenti preliminari e per il rinvio alla commissione di disciplina spetta all'assessore al personale.

Art. 66.
Censura - Nomina del funzionario istruttore

Scaduto il termine per la presentazione delle giustificazioni ed in ogni caso entro quaranta giorni dalla contestazione degli addebiti, l'assessore competente, con decreto motivato, può infliggere all'impiegato la censura.

Entro lo stesso termine l'assessore competente o l'assessore al personale o l'impiegato interessato possono chiedere al presidente della commissione di disciplina la nomina di un funzionario istruttore di qualifica superiore a quella dell'impiegato. Nel caso questi sia di 8ª qualifica il funzionario istruttore di tale qualifica deve essere scelto tra il personale di altri uffici.

L'impiegato può avvalersi di tale facoltà anche nei venti giorni successivi a quello in cui gli è stata notificata la censura.

Il presidente è tenuto a dar corso a queste richieste.

La nomina del funzionario istruttore determina la decadenza della censura inflitta.

Quando la natura delle indagini lo richieda, il presidente della commissione di disciplina nomina uno o più consulenti tecnici da scegliersi fra i magistrati ordinari e amministrativi o fra liberi professionisti iscritti in un albo professionale.

Al termine dell'inchiesta, sulla base degli elementi raccolti, il funzionario istruttore provvede ad integrare la contestazione degli addebiti.

Art. 67.
Diritto alla difesa

L'impiegato, durante tutte le fasi della procedura seguenti alla contestazione degli addebiti, ha diritto di farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici scelti tra impiegati regionali o tra professionisti.

L'impiegato può altresì delegare la propria difesa all'associazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato.

Il difensore ed i consulenti tecnici dell'impiegato hanno diritto di assistere a tutte le indagini; a tal fine il funzionario istruttore o il consulente tecnico avvertono l'impiegato o il suo difensore con almeno quarantotto ore di anticipo dell'ora e del luogo fissati per l'assunzione delle prove.

Delle operazioni compiute il funzionario istruttore redige processo verbale, dando atto delle richieste formulate dai difensori.

Art. 68.

Supplemento di indagini

La commissione, ove ritenga necessario ulteriori indagini, rinvia gli atti ai funzionario istruttore, fissandogli un termine per provvedere.

La commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova.

Art. 69.

Rinvio

I rapporti col procedimento penale, la destituzione di diritto, la sospensione cautelare, la contestazione degli addebiti, l'inchiesta disciplinare e la commissione di disciplina sono regolati dagli articoli 85, 86, I, IV, V c., da 89 a 92, da 96 a 99, 104, da 108 a 112, da 114 a 122, 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituito al Ministro il presidente della giunta, al capo del personale il presidente della commissione di disciplina ed alla sospensione dalla qualifica la sospensione dal servizio e dallo stipendio.

Negli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il capo del personale si intende sostituito dall'assessore al personale.

La riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e disposta dal presidente della commissione di disciplina.

TITOLO VII

CESSAZIONE E RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

Art. 70.

Cessazione del rapporto d'impiego

La cessazione del rapporto d'impiego avviene:

a) per collocamento a riposo, d'ufficio o a domanda;

b) per dimissioni volontarie;

c) per decadenza;

d) per dispensa.

Art. 71.

Collocamento a riposo

Il collocamento a risposo è obbligatorio ed è eseguito d'ufficio indipendentemente da ogni altra causa, al compimento del 65° anno di età.

Art. 72.

Dimissioni volontarie

Il personale può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima della data in cui l'impiegato intende lasciare il servizio.

L'impiegato deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio, comunque non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 73.

Decadenza

Oltre che nei casi di cui alla presente legge, la decadenza dall'impiego è disposta da parte del presidente della giunta nei seguenti casi:

a) perdita della cittadinanza e del godimento dei diritti civili e politici;

b) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) quando, senza giustificato motivo, l'impiegato non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni;

d) quando l'impiegato si rifiuti di prestare la promessa solenne e il giuramento.

Nei casi previsti alle lettere *c*) e *d*) la decadenza è disposta previa diffida all'interessato da parte del presidente della giunta.

Art. 74.

Dispensa dal servizio

La dispensa dal servizio è adottata:

a) quando sia stata accertata l'invalidità permanente dello impiegato a prestare servizio;

b) quando sia stato accertato il persistente insufficiente rendimento

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'indennità di fine servizio ed al trattamento di quiescenza spettanti ai sensi dell'art. 43 della presente legge.

Art. 75.

Dispensa per invalidità permanente

Scaduto il periodo previsto dalla disposizione relativa alla aspettativa per infermità, il personale che risulti non idoneo a riprendere servizio è dispensato dal servizio stesso.

La dispensa dal servizio per motivi di salute può essere disposta anche prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermità a domanda dell'impiegato.

Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute in qualsiasi caso è adottato con deliberazione motivata della giunta regionale, previo accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale.

Il collegio medico è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla giunta regionale, uno designato dall'interessato ed uno scelto congiuntamente dalle parti interessate, con funzioni di presidente.

In caso di disaccordo delle parti sulla nomina del terzo membro, esso viene designato dall'Ordine dei medici della provincia in cui ha sede l'ufficio presso cui presta servizio l'impiegato.

Qualora entro sessanta giorni, le parti o una di esse non provvedano alla nomina del proprio rappresentante medico, si provvede d'ufficio

L'onorario di tutti i componenti il collegio medico è a carico della Regione.

Art. 76.

Dispensa per insufficiente rendimento

Qualora risulti un persistente insufficiente rendimento dello impiegato, il presidente della giunta, previa contestazione allo interessato perchè provveda a presentare le proprie osservazioni entro un termine di quindici giorni, trasmette gli atti al consiglio del personale per l'eventuale proposta di dispensa.

L'impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio del personale.

Ove il consiglio del personale proponga la dispensa, questa è disposta con deliberazione motivata dalla giunta regionale.

Art. 77.

Riammissione in servizio

Può essere riammessa in servizio l'impiegata dichiarata decaduta a causa della perdita della cittadinanza italiana, quando tale perdita si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistato la cittadinanza per effetto dell'annullamento o scioglimento del matrimonio.

L'impiegata riammessa è collocata nella qualifica funzionale cui apparteneva al momento della cessazione del servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

TITOLO VIII

RUOLO CONSILIARE

Art. 78.

Impiegati del ruolo consiliare

Agli impiegati del ruolo consiliare si applica la normativa di cui agli articoli precedenti; le funzioni attribuite al presidente della giunta sono svolte dal presidente del consiglio; quelle demandate agli assessori ed alla giunta sono svolte dall'ufficio di presidenza.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 79.

Inquadramento del personale trasferito a comandato

E' inquadrato nei ruoli regionali il personale dello Stato, trasferito a norma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1970, n. 281; il personale dei disciolti enti di diritto pubblico ENALC, INAPLI,

INIASA, trasferito ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1972, n. 10; e, a domanda, il personale comandato dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il personale proveniente dal disciolto Comitato regionale per la programmazione economica. La domanda dovrà essere prodotta dall'interessato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della qualifica attribuibile ai sensi dei successivi commi.

Il comma precedente si applica al personale in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale comandato e trasferito alla Regione da enti diversi dallo Stato vengono estesi i benefici previsti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla legge regionale 26 agosto 1972, n. 29.

L'inquadramento viene operato sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato *A*, con l'eventuale maggiorazione di cui alla relativa colonna 3. Tale maggiorazione è corrisposta all'atto dell'inquadramento in aggiunta agli aumenti periodici ed alle classi stipendiali spettanti ai sensi del successivo art. 83 ed è riassorbibile soltanto in caso di conferimento di qualifica superiore ai sensi dei successivi settimo ed ottavo comma.

Nel caso che l'inquadramento collochi un impiegato in una qualifica superiore alle mansioni effettivamente svolte presso la Regione, la qualifica anzidetta viene attribuita ai soli fini del trattamento economico e non anche agli effetti delle funzioni.

Spetta alla giunta od all'ufficio di presidenza del consiglio, sentito il consiglio del personale, di valutare, ai fini dell'inquadramento, le qualifiche speciali o le particolari posizioni eventualmente ricoperte dal personale da inquadrare e non contemplate nell'allegato *A*.

La qualifica attribuibile ai sensi dei precedenti commi verrà comunicata all'impiegato, il quale ha facoltà di richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, l'inquadramento a qualifica più favorevole.

In tale ultimo caso, la giunta o l'ufficio di presidenza del consiglio, per il rispettivo personale, disporranno l'inquadramento sentito il consiglio del personale, con l'osservanza di criteri generali e modalità prestabiliti, previo accertamento di idoneità esperito dal consiglio del personale, integrato da un impiegato regionale esperto, nominato dalla giunta o dallo ufficio di presidenza del consiglio, tenuto conto del servizio prestato presso l'ente di provenienza e la Regione, nonchè del titolo di studio posseduto, dei concorsi pubblici superati e degli eventuali titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica.

Il provvedimento di inquadramento è adottato dal presidente della giunta, previa conforme deliberazione della stessa per il personale addetto ai servizi di giunta; dal presidente del consiglio, previa conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza, per il personale addetto ai servizi del consiglio.

Le disposizioni relative all'inquadramento, previste da questo e dai successivi articoli, si applicano anche al personale nei cui confronti il competente Organo regionale abbia deliberato prima della data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta nominativa di comando o la presa d'atto a sanatoria dell'assunzione in servizio anche se i formali provvedimenti non risultino resi esecutivi entro la predetta data, a condizione che siano osservati i contingenti fissati dal consiglio regionale in applicazione della legge regionale 26 agosto 1972, n. 29.

L'inquadramento viene disposto anche in soprannumero rispetto ai contingenti di ogni singola qualifica funzionale purchè nei limiti del contingente complessivo fissato per ciascuno dei due ruoli regionali di cui all'art. 1.

Art. 80.

Decorrenza dell'inquadramento - Istituzione di ruolo speciale transitorio

L'immissione e l'inquadramento nei ruoli regionali di cui all'art. 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per tutto il personale inquadrabile, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Il personale trasferito dallo Stato a norma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1970, n. 281 e quello dei disciolti enti di diritto pubblico ENALC, INAPLI, INIASA, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è immesso, per il periodo intercorrente dalla data effettiva del trasferimento a quella dell'entrata in vigore della presente legge, in apposito ruolo speciale transitorio regionale la cui consistenza è definita dal contingente numerico del personale trasferito ed è inquadrato nei ruoli regionali di cui all'art. 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale collocato nel ruolo speciale transitorio regionale conserva la qualifica rivestita all'atto del trasferimento, il connesso trattamento economico nonchè il regime assistenziale in atto. Per quanto riguarda il regime pensionistico e previdenziale, si applicano le norme di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 43 della presente legge. L'anzianità di servizio, a tutti gli effetti, decorre dalla data di immissione nei ruoli regionali di cui ai commi precedenti.

Al personale inquadrato a norma del precedente articolo, verrà corrisposto, per il periodo di servizio prestato presso la Regione, un assegno una tantum non pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico conseguente all'inquadramento e quello già in godimento comprensivo di ogni somma percepita dalla Regione a qualunque titolo diverso dalla indennità di missione.

Art. 81.

Inquadramento del personale insegnante

Le norme della presente legge si applicano anche al personale insegnante trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, dalla data di trasferimento, anche se posteriore all'entrata in vigore della presente legge, e a quello sistemato con rapporto continuativo ai sensi dell'art. 11, secondo comma, primo capoverso, della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21, purchè, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tali norme si applicano, nell'ambito del contingente fissato dal terzo comma dell'art. 1 per gli addetti periferici della formazione professionale, anche al personale docente in servizio nell'anno scolastico 1972-73 con incarico non inferiore ai minimi di durata e di orario richiamati dall'art. 11 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Limitatamente all'anno scolastico 1973-74 la giunta regionale è autorizzata a conferire incarichi di insegnamento per l'attuazione del piano relativo all'attività formativa da approvare dal consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali 17 luglio 1972, n. 21, e 4 settembre 1973, n. 44.

L'intera disciplina del personale insegnante sarà regolata dalla legge regionale sulla formazione professionale.

Nelle more dell'emanazione di tale disciplina al personale docente, di cui al comma precedente, sarà attribuito, proporzionalmente all'impegno orario settimanale richiesto in relazione a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 34 della presente legge, il trattamento economico fissato dal precedente art. 38 per la qualifica funzionale 6ª all'insegnante in possesso del diploma di laurea, per la qualifica funzionale 5ª all'insegnante istruttore in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, per la qualifica funzionale 4ª all'istruttore in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine ultimo per l'esercizio dell'opzione di cui allo art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1973, n. 3, è fissato nel sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Al personale previsto dal primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 79 e 80 della presente legge, in quanto compatibili.

Art. 82.

Inquadramento del restante personale - Abrogazione di legge precedente

Il personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 dicembre 1972, n. 41 con deliberazione adottata entro la data del 20 luglio 1973, quello comunque in servizio alla data del 27 luglio 1972 e non contemplando negli articoli 79 e 81 della presente legge, nonchè il personale amministrativo assunto entro la data del 20 luglio 1973 in esecuzione della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21, è inquadrato, a domanda, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base al titolo di studio posseduto e previo accertamento di idoneità esperito dal consiglio del personale integrato da un impiegato regionale esperto nominato dalla giunta regionale.

Sono inquadrati almeno nella qualifica funzionale 6ª coloro che sono in possesso del diploma di laurea, nella qualifica 5ª coloro che sono in possesso del diploma di istituto di istruzione

secondaria di secondo grado, nella qualifica 3ª coloro che sono in possesso del diploma di istituto di istruzione di primo grado, nella qualifica 1ª coloro che sono in possesso della licenza elementare.

I titolari d'incarichi conferiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 dicembre 1972, n. 41, saranno inquadrati a domanda nella qualifica funzionale 8ª e conserveranno l'eventuale assegno personale pari alla differenza rispetto al trattamento economico già goduto presso l'ente di provenienza; il loro inquadramento avrà effetto dalla data della domanda, che potrà essere presentata entro la scadenza del termine di durata dell'incarico e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 79 e 80.

E' abrogata la legge regionale 26 dicembre 1972, n. 41.

Art. 83.
Riconoscimento delle attività pregresse

Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma dei precedenti articoli viene riconosciuto ai fini della progressione economica di cui all'art. 39, nella qualifica di inquadramento, il servizio comunque prestato precedentemente all'inquadramento stesso, con i criteri indicati nell'allegato *B*.

Il servizio prestato presso la Regione è riconosciuto integralmente nella qualifica di inquadramento dalla data di effettivo inizio dell'attività.

Il trattamento economico da assumere a base per la progressione economica e quello contemplato dall'art. 38 per la qualifica di operatore, quello previsto dall'art. 39 per le altre qualifiche.

Il termine previsto dall'art. 39 della presente legge per il conseguimento del trattamento economico di cui al medesimo articolo è ridotto ad un anno per il personale in servizio a qualunque titolo, presso la Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 84.
Conservazione del trattamento economico

L'impiegato, che a seguito dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dalla legge regionale 26 agosto 1972, n. 29, e del terzo comma dell'art. 79 della presente legge consegua, in base all'ordinamento dell'ente di provenienza, un trattamento economico complessivo superiore a quello spettantegli per effetto dell'inquadramento nei ruoli regionali di cui agli articoli precedenti, conserva la differenza a titolo di assegno personale.

Il beneficio dell'attribuzione sostitutiva di cinque aumenti periodici sullo stipendio fruito nell'ente di provenienza, non può eccedere l'aliquota complessiva del 12,50 per cento.

Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al primo comma del presente articolo il trattamento stipendiale conseguito o conseguibile in base all'ordinamento dell'ente di provenienza si intende maggiorato degli eventuali emolumenti aggiuntivi percepiti con carattere di continuità.

L'indennità di missione, i compensi per lavoro straordinario e i premi in deroga non vanno ricompresi negli emolumenti goduti con carattere di continuità.

Per la stessa determinazione il confronto viene altresì operato con riferimento alla retribuzione ragguagliata a mese, corrisposta nei dodici mesi immediatamente precedenti la data di entrata in vigore della presente legge o nel minor periodo, se l'impiegato non ha maturato l'anno di servizio.

L'assegno personale previsto dal presente articolo, nonchè quello di cui all'art. 82 è pensionabile e riassorbibile in occasione di aumenti stipendiali a qualsiasi causa dovuti, fatta eccezione per gli aumenti periodici biennali e le classi di stipendio.

Art. 85.
Trattamento di quiescenza e previdenza

Al personale inquadrato a norma dei precedenti articoli, la Regione assicura, anche mediante apposite convenzioni, prestazioni previdenziali equivalenti a quelle spettanti agli impiegati civili dello Stato.

Ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio e della ricostituzione della posizione assicurativa, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio alla Regione di detto personale verranno regolati con successivi accordi tra le amministrazioni di provenienza, gli istituti e le casse di previdenza e la Regione.

Al personale trasferito o comandato alla Regione, collocato a riposo o deceduto nel periodo intercorrente tra la data di inizio del servizio presso la Regione e la data di entrata in vigore della presente legge, è garantito, dalla Regione, il trattamento di quiescenza e di previdenza che al medesimo sarebbe spettato in dipendenza dell'applicazione dei precedenti articoli.

Art. 86.
Benefici agli ex combattenti

Il personale in servizio presso la Regione usufruisce dei benefici previsti per gli ex combattenti ed assimilati dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 87.
Riesame dello stato giuridico ed economico

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si esamineranno le questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività e di quiescenza del personale della regione Lombardia. All'esame dei problemi parteciperanno le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 88.
Acconti

Con effetto dal 1º luglio 1973, ovvero dalla data di inizio dell'effettivo servizio presso l'amministrazione regionale se successiva, al personale inquadrabile a norma dei precedenti articoli è corrisposto, salvo conguaglio in sede di attribuzione del trattamento economico derivante dall'inquadramento nel ruolo organico regionale, un acconto mensile netto non pensionabile, differenziato in relazione alle carriere dell'ente di provenienza, nelle seguenti misure:

Direttiva .	L.	80.000
Concetto .	»	70 000
Esecutiva	»	60 000
Operaia		50 000
Ausiliaria	»	40.000

Art. 89.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge valutabili, in sede di prima applicazione ed in ragione annua, in complessive lire 13.500 milioni, si fa fronte con gli stanziamenti, rispettivamente per il consiglio e per la giunta, iscritti negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali 1972 e 1973.

Negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali degli anni successivi al 1973 verranno istituiti, nelle diverse sezioni funzionali, i seguenti sei capitoli, cui faranno carico le spese derivanti dalla presente legge:

spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale (articoli 38, 39, 41, 43 della legge regionale sullo stato giuridico ed economico del personale);

rimborso delle spese di indennità di missione e di prima sistemazione (articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 50 della legge regionale sullo stato giuridico ed economico del personale);

spese per compensi del lavoro straordinario prestato dal personale regionale (art. 42 della legge regionale sullo stato giuridico ed economico del personale);

spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale incaricato a tempo determinato (art. 13 della legge regionale sullo stato giuridico ed economico del personale);

spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale assunto ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge regionale sullo stato giuridico ed economico del personale;

spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale assunto ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale sullo stato giuridico ed economico del personale.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 novembre 1973

BASSETTI

ALLEGATO *A*

Qualifica rivestita dal personale trasferito e comandato dallo Stato e qualifica attribuibile al restante perso ale ai sensi del terzo comma dell'art. 79	Qualifica funzionale regionale nella quale viene operato l'inquadramento	Maggiorazione prevista dal quarto comma dell'art. 79
1	2	3
STATO		
Apprendista operaio . . . . (1)	1ª	12,50%
Operaio comune . . . . . (1)	2ª	12,50%
Operaio qualificato . . . . (1)	3ª	—
Operaio specializzato . . . . (1)	4ª	—
Capo operaio . . . . . . (1)	4ª	12,50%
ENTI OSPEDALIERI		
Ausiliario dei servizi generali economali e tecnici con almeno 6 mesi di servizio . (1)	2ª	12,50%
Operaio qualificato . . . . (1)	3ª	—
Operaio specializzato . . . . (1)	4ª	—
Operaio tecnico . . . . (1)	4ª	—
Capo servizio operai . . . . (1)	4ª	12,50%
ALTRI ENTI		
Addetto alle pulizie . . . . (1)	1ª	12,50%
Operaio comune . . . . (1)	2ª	12,50%
Operaio qualificato . . . . (1)	3ª	—
Operaio specializzato - autista motorista . . . . (1)	4ª	—
Capo operaio - Capo autista motorista . . . . (1)	4ª	12,50%
STATO		
Commesso . . . . (2)	2ª	—
Capo commesso	3ª	—
Commesso capo . . . . (1)	3ª	12,50%
Capo autorimessa	3ª	—
Capo autorimessa . . . . (1)	3ª	12,50%
Sorvegliante idraulico capo	3ª	—
Sorvegliante idraulico capo . . . . (1)	3ª	12,50%
Capo guardia di sanità	4ª	—
Capo guardia di sanità . . . . (1)	4ª	12,50%
ALTRI ENTI		
— Se la carriera ausiliaria o ex ausiliaria si articola in una sola qualifica		
Qualifica unica . . . . (2)	2ª	—
Qualifica unica . . . . (1)	3ª	—
— Se la carriera ausiliaria o ex ausiliaria si articola in due qualifiche		
Qualifica iniziale . . . . (2)	2ª	—
Qualifica terminale	3ª	—
Qualifica terminale . . . . (1)	3ª	12,50%
— Se la carriera ausiliaria o ex ausiliaria si articola in tre qualifiche		
Qualifica iniziale . . . . (2)	2ª	—
Qualifica intermedia . . .	2ª	12,50%
Qualifica terminale . . .	3ª	—
Qualifica terminale . . . (1)	3ª	12,50%
STATO		
Coadiutore amministrativo e tecnico . . . . (2)	3ª	—
Coadiutore principale amministrativo e tecnico . . .	4ª	—
Coadiutore superiore amministrativo e tecnico	5ª	—
Coadiutore superiore amministrativo e tecnico . . . . . (1)	5ª	12,50%

Qualifica rivestita dal personale trasferito e comandato dallo Stato e qualifica attribuibile al restante personale ai sensi del terzo comma dell'art. 79	Qualifica funzionale regionale nella quale viene operato l'inquadramento	Maggiorazione revista dal quarto comma dell'art. 79
1	2	3
ALTRI ENTI		
— Se la carriera esecutiva o d'ordine si articola in una sola qualifica		
Qualifica unica . . . (2)	3ª	—
Qualifica unica . . . . . (1)	4ª	12,50%
— Se la carriera esecutiva o d'ordine si articola in due qualifiche		
Qualifica iniziale . . . . . . (2)	3ª	—
Qualifica terminale	4ª	—
Qualifica terminale . . . (1)	5ª	—
— Se la carriera esecutiva o d'ordine si articola in tre qualifiche		
Qualifica iniziale . . . . . . (2)	3ª	—
Qualifica intermedia . . .	4ª	—
Qualifica terminale . . .	5ª	—
Qualifica terminale . . (1)	5ª	12,50%
STATO		
Segretario amministrativo - segretario tecnico - esperto tecnico . (2)	5ª	—
Segretario principale amministrativo e tecnico - esperto principale e tecnico	5ª	12,50%
Segretario capo amministrativo e tecnico - esperto capo tecnico	6ª	—
Segretario capo amministrativo e tecnico - esperto capo tecnico . (1)	6ª	12,50%
Insegnante elementare (art. 6 D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5) . . (1)	5ª	12,50%
ALTRI ENTI		
— Se la carriera di concetto amministrativa o tecnica si articola su una sola qualifica		
Qualifica unica . . . (2)	5ª	—
Qualifica unica . (1)	6ª	—
— Se la carriera di concetto amministrativa o tecnica si articola su due qualifiche		
Qualifica iniziale . . (2)	5ª	—
Qualifica terminale	6ª	—
Qualifica terminale . . . (1)	6ª	12,50%
— Se la carriera di concetto amministrativa o tecnica si articola su tre qualifiche		
Qualifica iniziale . . (2)	5ª	—
Qualifica intermedia . .	5ª	12,50%
Qualifica terminale	6ª	—
Qualifica terminale . . . . . (1)	6ª	12,50%
STATO		
Dirigente superiore . (1)	8ª	12,50%
Dirigente superiore . .	8ª	—
Direttore aggiunto di divisione	7ª	—
Direttore di sezione . .	6ª	12,50%
Consigliere . . . (2)	6ª	—
COMUNI E PROVINCE		
— Carriera direttiva dei comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti e delle province con comune capoluogo superiore ai 250 mila abitanti		
Segretario gen. 1ª cl. A . . . (1)	8ª	12,50%
Vice segretario generale . . . . (1) Capo ripartizione . . . . (1)	8ª	12,50%
Capo ripartizione . . . Vice capo ripartizione	8ª	—
Capo divisione	7ª	—
Capo sezione	6ª	12,50%
Livello iniziale . . . . (2)	6ª	—

Qualifica rivestita dal personale trasferito e comandato dallo Stato e qualifica attribuibile al restante personale ai sensi del terzo comma dell'art. 79	Qualifica funzionale regionale nella quale viene operato l'inquadramento	Maggiorazione prevista dal quarto comma dell'art. 79
1	2	3
— Carriera direttiva dei comuni con popolazione compresa tra 65 mila e 250 mila abitanti e delle province non comprese nella categoria precedente		
Segretario generale di 1ª cl. A	8ª	12,50%
Vice segretario generale Capo ripartizione (primo livello) . (1)	8ª	—
Primo livello	7ª	—
Secondo livello	6ª	12,50%
Livello iniziale . (2)	6ª	—
— Carriera direttiva dei comuni con popolazione compresa tra 10 mila e 65 mila abitanti		
Segretario generale 1ª cl. B	8ª	—
Vice segretario generale Capo ripartizione (primo livello) . (1)	7ª	—
Primo livello	6ª	12,50%
Livello iniziale . (2)	6ª	—
— Carriera direttiva dei comuni con popolazione compresa tra 3 mila e 10 mila abitanti		
Segretario generale 1ª cl. B (già titolare transitorio)	8ª	—
Segretario generale 2ª cl.	7ª	—
Primo livello . (1)	6ª	12,50%
Primo livello	6ª	—
— Carriera direttiva dei comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti		
Segretario generale 2ª cl. (già titolare transitorio)	7ª	—
Segretario comunale capo	6ª	12,50%
Segretario comunale . (2)	6ª	—
ENTI OSPEDALIERI		
— Carriera direttiva degli enti ospedalieri con oltre 800 posti letto		
Direttore amministrativo (primo livello) . (1)	8ª	12,50%
Direttore amministrativo (primo livello)	8ª	—
Vice direttore amministrativo (secondo livello) Capo servizio ex art. 49 D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (secondo livello)	7ª	—
Terzo livello	6ª	12,50%
Livello iniziale . (2)	6ª	—
— Carriera direttiva degli enti ospedalieri con un numero di posti letto compreso tra 400 e 800		
Direttore amministrativo (primo livello) . (1)	8ª	—
Direttore amministrativo (primo livello)	7ª	—
Vice direttore amministrativo (secondo livello) Capo servizio ex art. 49 D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (secondo livello)	6ª	12,50%
Livello iniziale . (2)	6ª	—
— Carriera direttiva degli enti ospedalieri con meno di 400 posti letto		
Direttore amministrativo . (1)	7ª	—
Direttore amministrativo	6ª	12,50%
Livello iniziale . (2)	6ª	—

(1) Qualifiche già rivestite prima dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 o dell'art. 79 — terzo comma — della presente legge.
(2) Personale in posizione non di ruolo prima dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 o dell'art. 79 — terzo comma — della presente legge.

Qualifica rivestita all'atto del trasferimento	Qualifica funzionale regionale nella quale viene operato l'inquadramento	Maggiorazione prevista dal quarto comma dell'art. 79
1	2	3
ENTI PUBBLICI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		
— Amministrativi		
Inserviente - usciere - usciere capo	3ª	—
Commesso - commesso capo	3ª	12,50%
Applicato - applicato aggiunto - archivista - primo archivista	4ª	—
Archivista capo	5ª	—
Archivista superiore - vice segretario - vice ragioniere - segretario aggiunto - ragioniere aggiunto - segretario - ragioniere	5ª	12,50%
Segretario principale	6ª	—
Consigliere	6ª	12,50%
Capo sezione	7ª	—
Capo servizio	8ª	—
— Didattici		
Istruttore gruppo C	5ª	—
Insegnante istruttore gruppo B	5ª	12,50%
Insegnante gruppo A e Direttore di centro formazione professionale	6ª	12,50%
— Alberghieri		
Guardia di notte - operaio comune - caffettiere - commis di sala - commis di bar - commis di cucina - stiratrice - cameriera ai piani - facchino ai piani - casseruoliere - lavapiatti	2ª	12,50%
Guardarobiera - operaio qualificato - lavandaio - giardiniere	3ª	—
Chef de rang - chef d'étage	3ª	12,50%
Guardarobiera unica consegnataria - aiuto cuoco	4ª	—
Terzo maître - Governante unica - Cuoca capo partita - Economo - Dispensiere	4ª	12,50%
Secondo maître - Sotto capo cuoco - Segretario - Cuoco unico - Maître unico	5ª	—
Segretario unico - Segretario amministrativo - Capo servizio ricevimento istruttore - Capo servizio sala istruttore - Capo servizio portineria istruttore - Capo servizio cucina istruttore	5ª	12,50%
Vice direttore di centro	6ª	—
Direttore di centro	6ª	12,50%

ALLEGATO *B*

Qualifica funzionale regionale nella quale viene disposto l'inquadramento	Aliquota di riconoscimento	Carriere nelle quali il servizio è stato comunque prestato
8ª	100 %	Direttiva
	75 %	Concetto
	50 %	Altre carriere
7ª	100 %	Direttiva
	75 %	Concetto
	50 %	Altre carriere
6ª	100 %	Direttiva e concetto
	75 %	Esecutiva
	50 %	Altre carriere
5ª	100 %	Concetto ed esecutiva
	75 %	Operaia
	50 %	Ausiliaria
4ª	100 %	Esecutiva ed operaia
	75 %	Ausiliaria
3ª 2ª 1ª	100 %	Esecutiva - operaia ed ausiliaria

Per il personale didattico che abbia prestato la propria attività a tempo determinato nei centri di formazione professionale dei disciolti enti INAPLI, ENALC ed INIASA l'anzianità di servizio viene valutata:

a) se l'incarico è stato conferito con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali per intero;

b) se l'incarico è stato conferito con un orario di insegnamento inferiore a 12 ore settimanali, e con un minimo di 6, proporzionalmente al numero delle ore settimanali.

Le prestazioni professionali e gli incarichi conferiti con un orario di insegnamento inferiori a 6 ore settimanali non sono valutabili.

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1973, n. 49.

Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 « Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale ».

(*Pubblicata nel Suppl. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 30 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli articoli 16, 37, 38, 39 e 79 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 « Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale », sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 16.

Personale dell'ufficio stampa

All'interno dei contingenti fissati dall'art. 1 per un numero massimo di tre unità per il consiglio e di tre unità per la giunta, possono essere affidati a giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'ordine dei giornalisti incarichi di dirigente o collaboratore ai servizi stampa della Regione.

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria.

La delibera di conferimento dell'incarico stabilirà i termini e le modalità di attuazione dello stesso.

Art. 37.

Incompatibilità

Il personale, compreso quello previsto dagli articoli 13, 16 e 17, non può esercitare alcun commercio, industria o professione, nè assumere altri impieghi o incarichi per altri enti o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

Il personale di cui all'art. 16 può essere temporaneamente autorizzato rispettivamente dal presidente del consiglio e dal presidente della giunta a mantenere o ad assumere incarichi e collaborazioni inerenti alla sua attività professionale.

L'impiegato, anche a tempo determinato, che contravvenga ai divieti di cui al primo comma viene diffidato dal presidente della giunta a far cessare la causa di incompatibilità.

Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, è deliberata la decadenza dall'impiego dalla giunta regionale, sentito il consiglio del personale.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentito il consiglio del personale, può eccezionalmente autorizzare l'assunzione di incarichi di insegnamento, purchè ciò non pregiudichi l'osservanza dell'orario di lavoro, non sia in contrasto con gli interessi della Regione, degli enti amministrativi dipendenti e delle società a partecipazione regionale e sia nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 38.

Disposizioni generali e composizione della retribuzione

L'impiegato ha diritto ad una retribuzione in proporzione alla quantità ed alla qualità del suo lavoro ed in misura comunque sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.

La retribuzione è determinata secondo il criterio della onnicomprensività ed è composta:

dal seguente trattamento economico iniziale annuo lordo riferito alle singole qualifiche funzionali:

1ª	L.	1.250.000
2ª	»	1.375.000
3ª	»	1.625.000
4ª	»	1.975.000
5ª	»	2.187.500
6ª	»	2.750.000
7ª	»	3.750.000
8ª	»	4.500.000

da una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, in misura pari allo stipendio mensile in godimento al 31 dicembre dell'anno medesimo;

dalla indennità integrativa speciale secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, e dalle quote di aggiunta di famiglia per ciascun componente a carico dello impiegato e per i minori affidati, nella misura stabilita da leggi dello Stato per il coniuge a carico.

Art. 39.

Progressione economica

Al compimento del primo biennio di servizio, prestato con merito, il personale che rivesta qualifica superiore a quella di operatore, consegue il seguente trattamento economico annuo lordo:

2ª	»	1.562.500
3ª	»	1.812.500
4ª	»	2.250.000
5ª	»	2.875.000
6ª	»	3.625.000
7ª	»	4.375.000
8ª	»	5.250.000

In dipendenza del servizio svolto nell'ambito della stessa qualifica funzionale, l'impiegato realizza:

attribuzione di aumenti periodici biennali ragguagliati al 2,50 % dello stipendio;

attribuzioni di tre classi di stipendio da fruire al compimento del 6°, 12° e 18° anno di anzianità, pari rispettivamente al 12 %, al 12 % e all'11 % dello stipendio di cui al primo comma.

Gli aumenti biennali e le classi di stipendio di cui al secondo comma del presente articolo sono ragguagliati, per il personale che riveste qualifiche superiori a quella di operatore, alla retribuzione conseguita ai sensi del primo comma del presente articolo.

Per il personale che rivesta le qualifiche di operatore, di operatore specializzato e di ausiliario le classi di stipendio vengono attribuite al compimento del 3°, 5°, 7° anno di anzianità nella misura pari rispettivamente al 12 %, al 12 % e allo 11 per cento.

L'attribuzione delle classi di stipendio e dell'aumento periodico è subordinata al servizio prestato con merito nel primo caso, senza demerito nel secondo caso.

Ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e dell'aumento periodico, si tiene conto della valutazione conseguita dall'impiegato nell'anno precedente a quello in cui avviene la maturazione della progressione economica.

L'attribuzione delle classi di stipendio si cumula con lo aumento periodico biennale, ove si verifichi la contestuale maturazione.

Art. 79.

Inquadramento del personale trasferito e comandato

E' inquadrato nei ruoli regionali il personale dello Stato, trasferito a norma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1970, n. 281; il personale dei disciolti enti di diritto pubblico ENALC, INAPLI, INIASA, trasferito ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1972, n. 10; e, a domanda, il personale comandato dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il personale proveniente dal disciolto comitato regionale per la programmazione economica. La domanda dovrà essere prodotta dall'interessato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della qualifica attribuibile ai sensi dei successivi commi.

Il comma precedente si applica al personale in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale comandato e trasferito alla Regione da enti diversi dallo Stato vengono estesi i benefici previsti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla legge regionale 26 agosto 1972, n. 29.

L'inquadramento viene operato sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato *A*, con l'eventuale maggiorazione di cui alla relativa colonna 3. Tale maggiorazione è corrisposta all'atto dell'inquadramento in aggiunta agli aumenti periodici ed alle classi stipendiali spettanti ai sensi del successivo art. 83 ed è riassorbibile soltanto in caso di conferimento di qualifica superiore ai sensi dei successivi settimo ed ottavo comma.

Nel caso che l'inquadramento collochi un impiegato in una qualifica superiore alle mansioni effettivamente svolte presso la Regione, la qualifica anzidetta viene attribuita ai soli fini del trattamento economico e non anche agli effetti delle funzioni.

Spetta alla giunta od all'ufficio di presidenza del consiglio, sentito il consiglio del personale, di valutare, ai fini dell'inquadramento, le qualifiche speciali o le particolari posizioni eventualmente ricoperte dal personale da inquadrare e non contemplate nell'allegato A.

La qualifica attribuibile ai sensi dei precedenti commi verrà comunicata all'impiegato, il quale ha facoltà di richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, l'inquadramento a qualifica più favorevole.

In tale ultimo caso, la giunta o l'ufficio di presidenza del consiglio, per il rispettivo personale, disporranno l'inquadramento sentito il consiglio del personale, con l'osservanza di criteri generali e modalità prestabiliti, previo accertamento di idoneità esperito dal consiglio del personale, integrato da un impiegato regionale esperto, nominato dalla giunta o dall'ufficio di presidenza del consiglio, tenuto conto del servizio prestato presso l'ente di provenienza e la Regione, nonchè del titolo di studio posseduto, dei concorsi pubblici superati e degli eventuali titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica.

Il provvedimento di inquadramento è adottato dal presidente della giunta, previa conforme deliberazione della stessa per il personale addetto ai servizi di giunta; dal presidente del consiglio, previa conforme deliberazione dell'ufficio di presidenza, per il personale addetto ai servizi del consiglio.

Le disposizioni relative all'inquadramento, previste da questo e dai successivi articoli, si applicano anche al personale nei cui confronti il competente organo regionale abbia deliberato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta nominativa di comando o la presa d'atto a sanatoria dell'assunzione in servizio anche se i formali provvedimenti non risultino resi esecutivi entro la predetta data, a condizione che siano osservati i contingenti globali del consiglio e della giunta fissati dal consiglio regionale in applicazione della legge regionale 26 agosto 1972, n. 29.

L'inquadramento viene disposto anche in soprannumero rispetto ai contingenti di ogni singola qualifica funzionale purchè nei limiti del contingente complessivo fissato per ciascuno dei due ruoli regionali di cui all'art. 1.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 novembre 1973

BASSETTI

(13935)

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1973, n. 50.

Procedure provvisorie per interventi di sostegno finanziario a favore di enti, istituzioni ed organizzazioni assistenziali, nell'ambito delle funzioni amministrative di beneficenza pubblica, trasferite dallo Stato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 5 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non saranno emanate norme per una disciplina organica della materia gli interventi finanziari a favore di enti locali, di enti pubblici e privati e di associazioni di assistenza e patronato che esercitino le attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numero 9, sono effettuati secondo i criteri e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Non sono ammessi a fruire di questi interventi i soggetti che possono beneficiare di provvidenze previste da altre leggi o provvedimenti della Regione relativi a settori particolari dell'assistenza.

Art. 2.

La Regione assegna ai soggetti di cui all'art. 1:

a) contributi per l'attuazione di iniziative nuove o sperimentali;

b) contributi straordinari per spese di gestione;

c) contributi per spese di manutenzione di edifici destinati ad ospitare assistibili.

Nell'assegnazione dei contributi verranno preferite le richieste presentate da enti locali, da enti pubblici ove esistenti, e quelle relative a servizi aperti o a semi-internato.

Art. 3.

I soggetti di cui all'art. 1, devono presentare alla giunta regionale le domande di contributo entro il 28 febbraio di ogni anno, accludendo le relative diliberazioni dei propri organi amministrativi.

Alle domande debbono altresì essere allegati:

la documentazione sulla natura giuridica e sull'attività del richiedente;

il programma dettagliato delle iniziative, il preventivo di spesa ed il piano di finanziamento nell'ipotesi di cui alla lettera *a)* dell'art. 2;

il conto consuntivo relativo agli ultimi due esercizi finanziari dell'ente, nell'ipotesi di cui alla lettera *b)* dell'art. 2;

la relazione tecnica dei lavori, il preventivo di spesa, il piano di finanziamento e l'attestato di proprietà dell'immobile nell'ipotesi di cui alla lettera *c)* dell'art. 2.

Dell'avvenuta presentazione delle domande la giunta regionale dà comunicazione alla provincia e al comune nella cui circoscrizione opera il richiedente.

Art. 4.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa da assumere entro il mese di giugno di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 5.

L'erogazione dei contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* dello art. 2 viene disposta con il decreto di concessione ed avviene in un'unica soluzione.

L'erogazione dei contributi per lavori di manutenzione di edifici ha luogo su presentazione dello stato di avanzamento, vistato dagli uffici regionali dei lavori pubblici, di opere eseguite per un importo pari almeno al contributo concesso.

Dell'avvenuta erogazione viene data comunicazione tempestiva da parte della giunta regionale alla provincia e al comune nella cui circoscrizione opera il richiedente.

Art. 6.

Gli enti e associazioni beneficiari dei contributi di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 devono presentare alla giunta regionale, entro 120 giorni dalla erogazione dei contributi stessi, il resoconto dello stato di attuazione dell'iniziativa.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 è stanziato annualmente negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza un importo non superiore a L. 500 milioni.

Al finanziamento della spesa autorizzata per l'anno 1973 si provvede mediante riduzione della somma di L. 500 milioni dello stanziamento del capitolo 1722 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973: in corrispondenza al titolo I, sezione V, rubrica 3ª, viene istituito il capitolo 702, categoria III, con la denominazione « Contributi straordinari a favore di enti locali, enti pubblici o privati ed associazioni

di assistenza e patronato che esercitano le attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9» con la dotazione di L. 500 milioni.

Art. 8.

Limitatamente al 1973, le domande di contributo di cui al precedente art. 3 devono essere presentate entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 1° dicembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1973, n. **51.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 luglio 1972, n. 20, recante norme per la determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 5 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 14 luglio 1972, n. 20 è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui ai numeri 1) e 5) del comma che precede, gli enti comunali di assistenza e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono tenuti ad inviare per conoscenza alla giunta regionale, entro otto giorni dalla loro adozione, copia delle deliberazioni soggette a controllo di merito ai sensi dell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 2.

Il comma primo dell'art. 8 della legge regionale 14 luglio 1972, n. 20 è sostituito dal seguente:

«Le controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni sono decise in via amministrativa dal presidente della giunta regionale su parere conforme di una commissione presieduta dall'assessore o da un funzionario da lui delegato e composta: da un funzionario medico dell'assessorato alla sanità e da un funzionario dell'assessorato enti locali designati dai rispettivi assessori, da un funzionario della ragioneria regionale e da un funzionario dell'ufficio affari legali designati rispettivamente dall'assessore al bilancio e dal presidente della giunta regionale».

Art. 3.

La legge regionale 14 luglio 1972, n. 20, integrata e modificata a termini della presente legge, è prorogata fino all'entrata in vigore della nuova legislazione regionale che disciplinerà organicamente la materia, secondo i principi e gli indirizzi indicati in tema di decentramento e di delega delle funzioni dall'art. 69 dello statuto.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 1° dicembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1973, n. **52.**

Norme sulle circoscrizioni comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* n. 49 *del 5 dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

La presente legge regola in via generale l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali e ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali.

Art. 2.

Competenze legislative ed amministrative

L'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono disposti mediante legge regionale, a norma dell'art. 133 della Costituzione e dello art. 65 dello statuto, nell'osservanza di quanto stabilito dalla presente legge.

La delimitazione territoriale e la denominazione delle frazioni e delle borgate, la determinazione delle sedi municipali, la determinazione e la rettifica di confini nonchè gli altri provvedimenti previsti dagli articoli 12 e seguenti della presente legge, sono adottati dalla provincia territorialmente competente, su delega della Regione, ai sensi dell'art. 69 dello statuto regionale.

TITOLO II

ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI, MUTAMENTI DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI

Art. 3.

Istituzione di nuovi comuni

L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo nei seguenti casi:

1) fusione di due o più comuni contermini;

2) erezione in comune o in comuni autonomi di una o più borgate di uno stesso comune o di comuni distinti quando le condizioni dei luoghi lo consentano.

Art. 4.

Mutamento delle circoscrizioni comunali

Danno luogo a mutamento delle circoscrizioni comunali:

1) l'aggregazione di un comune ad un altro contermine;

2) il distacco di una frazione o borgata da un comune e la sua aggregazione ad un comune contermine;

3) l'ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermine di altro comune.

Art. 5.

Motivazione delle richieste. Contributi della Regione

I progetti di legge relativi alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali devono essere motivati, con particolare riferimento ad un più razionale assetto del territorio, alla situazione economica e finanziaria e alla organizzazione e gestione dei servizi.

La Regione, a norma dell'art. 73 dello statuto, potrà assegnare ai comuni contributi per favorire la riorganizzazione e la esplicazione, anche in forma associata, dei servizi.

Art. 6.

Mutamento delle denominazioni

Il mutamento delle donominazioni dei comuni puo aver luogo in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

Art. 7.

Rinnovo dei consigli comunali

Per il rinnovo dei consigli comunali, conseguente alla istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni delle circoscrizioni comunali, si applicano le disposizioni della legge della Repubblica.

TITOLO III

NORME PROCEDURALI

Art. 8.

Iniziativa legislativa

L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti è esercitata nelle forme previste dallo statuto.

Qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1, il termine di tre mesi, entro il quale il progetto di legge dovrà essere iscritto sul calendario dei lavori del consiglio regionale, decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo indetto ai sensi della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26.

Ai fini della presente legge, anche per le proposte di iniziativa popolare si applicano le norme contenute negli articoli 9 e seguenti.

Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, i consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti in comuni, frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 3 e 4 possono fare richiesta affinchè la giunta regionale promuova la relativa procedura.

Le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

La giunta regionale verifica i requisiti formali di cui al quarto comma e, qualora deliberi di dar corso alla richiesta esercitando il proprio potere d'iniziativa legislativa, predispone il relativo progetto di legge entro novanta giorni.

Art. 9.

Pareri dei consigli comunali e provinciali

I progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ritualmente presentati all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sono trasmessi, entro otto giorni, ai consigli comunali interessati e al consiglio provinciale, territorialmente competente, per la formulazione, entro sessanta giorni dalla ricezione di un parere di merito.

Art. 10.

Decisione del consiglio regionale. Referendum consultivo

Trascorso il termine di sessanta giorni, il progetto di legge ed i pareri di cui all'articolo precedente sono esaminati dalla commissione competente chi li trasmette con propria relazione al consiglio regionale.

Qualora il progetto sia ritenuto proponibile, il consiglio regionale delibera la indizione del referendum consultivo, nell'osservanza delle norme contenute nella legge regionale 31 luglio 1973, n. 26, ad eccezione della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 25 della legge stessa.

La data di effettuazione del referendum sarà fissata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 11.

Provvedimenti legislativi del consiglio regionale

Il progetto di legge ed i risultati del referendum di cui all'articolo precedente sono trasmessi, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio, alla competente commissione consiliare.

Sul progetto di legge il consiglio regionale procede alla discussione ed alla votazione nei modi previsti dall'art. 40 dello statuto.

TITOLO IV

DELEGHE ALLE PROVINCIE

Art. 12.

Successione nei rapporti

I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni od al mutamento delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla provincia competente per territorio.

La provincia esercita la delega con delibera assunta dal consiglio e con l'osservanza dei seguenti criteri: nelle ipotesi di cui agli articoli 3 e 4, il comune di nuova istituzione o, rispettivamente, il comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratti al comune di origine. E' altresì trasferita — a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio — al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, una quota proporzionale del personale del comune d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

I regolamenti, i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni di origine restano in vigore sino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

Art. 13.

Determinazione delle sedi municipali e mutamenti delle denominazioni delle frazioni e delle borgate, delimitazione territoriale delle frazioni.

La provincia competente per territorio è delegata a provvedere, con delibera di consiglio, sulle richieste motivate dei consigli comunali interessati riguardanti:

a) la determinazione delle sedi municipali, in relazione alle esigenze economiche, sociali ed amministrative;

b) il mutamento delle denominazioni delle frazioni e delle borgate, in relazione ad esigenze toponomastiche, storiche e culturali o turistiche;

c) la delimitazione territoriale delle frazioni, in relazione ad una più idonea cura degli interessi locali.

Art. 14.

Determinazione e rettifica dei confini

Qualora il confine fra due o più comuni risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i comuni interessati possono disporre la determinazione o, all'occorrenza, la rettifica dei confini mediante accordo.

Ove i comuni interessati non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, la determinazione o la rettifica è effettuata, per delega della Regione, dalla provincia competente per territorio, la quale provvede di ufficio o su richiesta di uno dei comuni, esaminate le osservazioni degli altri, con delibera del consiglio.

Art. 15.

Separazione patrimoniale

Ferma restando l'unità del comune e salve le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonchè alla viabilità interna, alla illuminazione pubblica, ai cimiteri, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

La separazione è richiesta con delibera del consiglio comunale su domanda motivata sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei cittadini iscritti nelle liste elettorali residenti nella frazione.

Alla separazione, disposta qualora essa arrechi effettivo vantaggio alla organizzazione dei servizi dell'intero comune provvede, per delega della Regione, il consiglio provinciale competente per territorio con propria delibera.

Art. 16.

Coordinamento e provvedimenti sostitutivi

Le provincie devono trasmettere copia dei provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti articoli 12, 13, 14 e 15 alla giunta regionale.

Qualora le provincie non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, i provvedimenti saranno assunti dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 17.

Rapporti finanziari

Le spese sostenute dalle provincie in conseguenza delle deleghe disposte con la presente legge sono a totale carico della Regione; all'uopo, nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali di competenza, verrà iscritto apposito stanziamento fra le spese correnti, al cui finanziamento si provvederà con i mezzi ordinari di bilancio.

La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla giunta regionale su richiesta e di concerto con la provincia interessata.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 1973, dell'importo previsto di L. 50 milioni, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1722 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » e con la istituzione al titolo I, sezione II, rubrica 3ª del capitolo 276, categoria III, con la denominazione « Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione alle provincie ed ai comuni in materia di circoscrizioni comunali » con la dotazione di L. 50 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 dicembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1973, n. 53.

Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52 « Norme sulle circoscrizioni comunali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 5 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Istituzione di nuovi comuni

L'art. 3 della legge regionale « Norme sulle circoscrizioni comunali » è sostituito dal seguente:

« L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo nei seguenti casi:

1) funzione di due o più comuni contermini;

2) erezione in comune o in comuni autonomi di una o più borgate di uno stesso comune o di comuni distinti, quando le condizioni dei luoghi lo consentano e le popolazioni del comune di nuova istituzione e del comune d'origine dopo il distacco di una o più borgate non siano minori di 3.000 abitanti ».

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 dicembre 1973

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1973, n. 54.

Norme provvisorie per la consultazione e la partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 5 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 55 dello statuto, la Regione promuove sulle principali questioni di rilievo generale la consultazione e la partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni sociali.

La Regione, prima della definizione e della approvazione del piano di sviluppo economico, dei piani settoriali e del bilancio, indice la conferenza regionale in base alle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

La legge regionale sulle procedure per la programmazione stabilirà le funzioni della conferenza inerenti alla formazione del piano o dei piani regionali e delle loro varianti di cui all'art. 4 dello statuto.

Art. 3.

La conferenza è costituita da:

1) i presidenti delle amministrazioni provinciali;

2) i sindaci dei comuni capoluogo e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

3) i presidenti degli uffici di presidenza e dei comitati direttivi delle comunità montane e delle associazioni comprensoriali esistenti;

4) cinque consiglieri, di cui due appartenenti alle minoranze, eletti da ogni consiglio provinciale;

5) cinque consiglieri, di cui due appartenenti alle minorenze, eletti da ogni comune capoluogo di provincia e da ogni comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

6) venti rappresentanti di altrettanti comuni di ciascuna provincia, non compresi nei comuni precedenti, assicurando una adeguata rappresentanza delle minoranze;

7) rappresentanti delle organizzazioni sindacali, economiche e culturali a livello regionale.

A tal fine, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale invita, su proposta della IV commissione consiliare, rispettivamente per ogni provincia, i rappresentanti dei venti comuni di cui al punto 6), e, su proposta della I commissione consiliare regionale, i rappresentanti di cui al punto 7).

La procedura indicata per la scelta dei rappresentanti di cui al punto 6) resterà in vigore fino alla costituzione delle assemblee comprensoriali, alle quali sarà delegato l'incarico di eleggere dieci rappresentanti per ogni comprensorio, di cui quattro delle minoranze.

Art. 4.

Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta comunica ai comuni, alle provincie, agli altri enti locali, alle associazioni sindacali ed alle altre organizzazioni sociali, un documento

contenente le indicazioni programmatiche relative ai piani settoriali ed ai progetti, e alle somme da destinare agli enti locali, unitamente alle stime delle entrate e delle spese previsti per l'anno successivo.

Nel trasmettere agli enti locali ed agli organismi il documento di cui al primo comma, la giunta li invita a far pervenire entro trenta giorni alla stessa ed al consiglio regionale le loro osservazioni e proposte in merito.

Art. 5.

A cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, si procede alla immediata pubblicazione su « Informazioni legislative » del documento di cui all'art. 4.

Art. 6.

In attesa che le consultazioni delle commissioni consiliari siano disciplinate dal regolamento del consiglio regionale, la I e la IV commissione consiliare stabiliscono il programma delle consultazioni a norma dell'art. 17 dello statuto regionale.

Art. 7.

Entro il 20 novembre di ogni anno è indetta la conferenza regionale di cui all'art. 3, convocata dalla presidenza del consiglio, d'intesa con la giunta, secondo i criteri e le procedure stabiliti dagli articoli seguenti.

La convocazione della conferenza è comunicata agli interessati almeno quindici giorni prima.

Alla convocazione devono essere allegati i documenti utili al dibattito e il progetto di bilancio preventivo della Regione.

Art. 8.

La conferenza, di cui all'art. 3, è presieduta dal presidente del consiglio regionale e si apre con relazioni della giunta regionale e della commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione.

La conferenza si riunisce in seduta pubblica.

Il dibattito è riservato ai rappresentanti degli enti locali e degli organismi sociali invitati; possono essere presentate anche osservazioni e proposte scritte che saranno anch'esse esaminate ai sensi dell'art. 9.

Art. 9.

Le osservazioni e le proposte emerse dalle consultazioni di cui agli articoli 4 e 6 e dalla conferenza di cui all'art. 7 sono esaminate, prima della presentazione delle relazioni sul bilancio preventivo, dalle commissioni consiliari competenti e dalla giunta e sono trasmesse al consiglio regionale unitamente a tali relazioni.

Art. 10.

Le spese inerenti l'organizzazione della conferenza di cui all'art. 3 sono a carico del bilancio del consiglio regionale e ad esse si provvede, per l'anno 1973, con lo stanziamento iscritto al capitolo 6 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio in corso.

Per gli anni successivi si provvederà con gli analoghi stanziamenti che verranno iscritti al corrispondente capitolo dei bilanci regionali di competenza.

Art. 11.

Per il bilancio regionale di previsione per l'esercizio 1974, la conferenza regionale, di cui all'art. 7, verrà convocata un mese prima dalla discussione del bilancio da parte del consiglio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 dicembre 1973

BASSETTI

(13936)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740210)